

Relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Oggetto dell'atto: Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare e che abroga la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2001/40/CE del Consiglio e la decisione 2004/191/CE

- **Codice della proposta:** COM (2025) 101
- **Codice interistituzionale:** 2025/0059/(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Interno

Premessa: finalità e contesto

Attualmente la politica di rimpatrio è disciplinata dalla direttiva 2008/115/CE ("direttiva rimpatri"). Oggi le sfide vanno dall'inefficienza delle procedure a livello nazionale all'insufficiente cooperazione dei paesi terzi nella riammissione dei propri cittadini.

Dall'adozione della direttiva rimpatri nel 2008, lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e la politica migratoria dell'Unione sono stati oggetto di un'importante riforma. Il diritto dell'UE in materia di migrazione è passato da una legislazione recante norme minime a un ravvicinamento delle prassi degli Stati membri, anche tramite azioni operative e pratiche e un sostegno concreto all'adozione di un approccio più coerente a livello dell'UE.

La presente proposta mira ad accrescere l'efficienza della procedura di rimpatrio, fornendo agli Stati membri norme chiare, moderne, semplificate e comuni per un'efficace gestione dei rimpatri. Essa si prefigge l'obiettivo di garantire la cooperazione dei cittadini di paesi terzi con le autorità attraverso una combinazione di obblighi, incentivi e conseguenze in caso di mancata cooperazione. Il progetto di regolamento mira altresì a fornire agli Stati membri norme comuni per identificare i cittadini di paesi terzi che costituiscono un pericolo per la sicurezza e accelerarne il rimpatrio. Inoltre, per la prima volta la riammissione è resa parte integrante della procedura di rimpatrio. Per di più, la proposta tutela i diritti fondamentali dei rimpatriandi tramite chiare garanzie procedurali, che assicurano che le decisioni di rimpatrio siano soggette a controllo, garantendo, tra l'altro, il diritto di ricorso e il divieto di respingimento, con la dovuta attenzione alle persone vulnerabili e all'interesse superiore del minore.

Nella proposta è stato introdotto un meccanismo di riconoscimento delle decisioni di rimpatrio.

La presente proposta fa parte dell'approccio globale alla gestione della migrazione definito nel regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione e integra il quadro legislativo del Patto adottato a maggio 2024. Un aspetto fondamentale della legislazione del Patto è quello di armonizzare le procedure di asilo e di rimpatrio mediante il regolamento sulla procedura di asilo e il regolamento sulla procedura di rimpatrio alla frontiera. La presente proposta integra la riforma aggiungendo nel quadro legislativo dell'Unione norme comuni per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi privi di diritto di soggiorno.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

L'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), del TFUE è la base giuridica della proposta di regolamento in oggetto.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta è volta a introdurre una procedura comune per il rimpatrio dagli Stati membri nell'esecuzione dei rimpatri di cittadini di paesi terzi che non hanno il diritto di soggiornare nell'Unione. Prevenire e combattere l'immigrazione illegale e assicurare il rimpatrio di chi è privo del diritto di soggiorno sono obiettivi comuni degli Stati membri, che però non possono essere conseguiti dagli Stati membri da soli.

La nuova procedura dovrebbe essere disciplinata dalle stesse norme, quale che sia lo Stato membro in cui sono applicate, al fine di garantire un approccio unificato e parità di trattamento dei cittadini di paesi terzi senza diritto di soggiorno, nonché chiarezza e certezza del diritto per gli interessati.

Gli obiettivi della proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri da soli ma, a motivo della portata e degli effetti del presente regolamento, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

Si ritiene che non possa ritenersi soddisfatto il principio di proporzionalità, se valutato alla luce della ricerca del giusto equilibrio tra un trattamento equo dei cittadini di paesi terzi e la garanzia che il sistema comune per il rimpatrio non possa essere eluso da chi cerca di evitare il proprio allontanamento dall'Unione europea. Qualora, infatti, la proposta di regolamento dovesse essere approvata nell'attuale formulazione, potrebbe, per alcuni aspetti esecutivi, determinare un aggravio procedurale tale da incidere negativamente sul perseguimento dell'obiettivo di armonizzare e semplificare le procedure di rimpatrio.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1 Valutazione del progetto e urgenza

La proposta di regolamento in materia di rimpatrio è estremamente articolata ed è volta a sostituire la direttiva 2008/115/CE con una normativa molto più dettagliata e direttamente applicabile dagli Stati membri. Da una prima disamina, la proposta presenta diversi profili di particolare interesse (ampliamento della definizione di paese di rimpatrio, abrogazione dell'obbligo di emettere una decisione di rimpatrio nel caso di irregolare intercettato al momento dell'uscita da una frontiera esterna, collaborazione tra Stati membri anche ai fini di una più rapida circolazione delle informazioni di interesse, l'obbligo per lo straniero di cooperare alla propria identificazione e al rimpatrio, ecc).

L'attuale formulazione del testo, tuttavia, solleva alcuni interrogativi interpretativi e presenta altresì aspetti che suscitano preoccupazione, nella misura in cui l'entrata in vigore del regolamento introdurrà aggravii procedurali e di lavoro che potrebbero, nell'attuale configurazione del sistema nazionale, addirittura rendere più difficoltoso il raggiungimento dell'obiettivo, cioè l'incremento dei rimpatri. Pertanto, in considerazione dei gravosi adempimenti imposti dall'attuazione del Patto su migrazione e asilo e dell'esistenza di un sistema nazionale di rimpatri comunque in grado di operare con buona efficienza (per quanto migliorabile), si ritiene che l'urgenza di perfezionare la proposta in esame sia subordinata al superamento delle criticità, di seguito meglio evidenziate, che da una prima disamina dell'articolato sembrerebbero idonee ad incidere negativamente sui tempi di conclusione delle operazioni di rimpatrio.

4. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Al di là di una valutazione politica, da una prima disamina dell'articolato emergono, per quanto concerne gli aspetti prettamente tecnici delle attività di rimpatrio, talune criticità che si ritiene necessario e dirimente chiarire, ritenendo che, qualora il testo dovesse essere approvato nell'attuale formulazione, potrebbe, in taluni aspetti esecutivi, determinare un aggravio tale da incidere sul perseguimento dell'obiettivo ritenuto di interesse, ossia quello di armonizzare e semplificare le procedure di rimpatrio. In ogni caso, una valutazione complessiva ed adeguata della portata della proposta non può prescindere dal coinvolgimento e dal confronto con tutti i portatori di interesse nazionali.

Si ricorda, ad ogni buon fine, che il testo del regolamento risulta ancora all'esame dei gruppi europei tematici e, giacché i lavori sono ancora in fieri, risulta difficile una compiuta valutazione d'impatto, rinviando per gli aspetti parziali ai commenti a margine dell'articolato della tabella di concordanza

5. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Nel rinviare per i profili di dettaglio ai commenti riportati nella tabella di concordanza, si evidenziano in

questa sede le principali criticità, per le quali si ritiene indispensabile un intervento di modifica, e in particolare con riferimento a:

- l'ordine di rimpatrio europeo e il mutuo riconoscimento delle decisioni di rimpatrio emesse da altri Stati membri: **l'obbligo di mutuo riconoscimento potrebbe comportare ritardi o ostacoli nell'esecuzione delle decisioni di rimpatrio**, andando anche a precludere possibili difformi valutazioni da parte dello Stato membro procedente (ad esempio: durata dell'*entry ban*, etc.);
- l'obbligo di non procedere al rimpatrio prima che sia decorso il termine per l'impugnazione della decisione, che non dovrebbe eccedere i 14 giorni (artt.27-28): **ciò implica, di fatto, l'impossibilità di eseguire il rimpatrio nell'immediatezza della notifica della decisione, con l'ulteriore rischio che il termine per la decisione sulla sospensiva possa essere considerato dalla giurisprudenza come meramente ordinatorio**. Verrebbe, dunque, capovolto l'attuale approccio nazionale che prevede il generale effetto non sospensivo dei ricorsi, salva richiesta di sospensiva e la possibilità di procedere direttamente alla esecuzione delle decisioni anche nel periodo di termine concesso per la presentazione del ricorso stesso (salvo i casi di decisioni emesse dalle Commissioni territoriali);
- l'obbligo di indicare il Paese di rimpatrio nel provvedimento espulsivo (art.7 c.4); si ritiene che la possibilità di indicare più di un paese terzo di rimpatrio, anziché agevolare gli Stati membri, rischierebbe di aggravarne la posizione, anche in sede di valutazione del principio di non *refoulement*. Pertanto si ritiene opportuno indicare il Paese di destinazione del rimpatrio solo nell'ordine di allontanamento (*removal order*), quindi in fase esecutiva, e non al momento della decisione di rimpatrio;
- l'obbligo di dotarsi di strutture di *counselling* dedicate al rimpatrio e alla reintegrazione (art.46).

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario
2. Effetti sull'ordinamento nazionale
3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali
4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione
5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Altro

--

Tabella di corrispondenza
ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012
(D.P.C.M. 17 marzo 2015)

<p>Oggetto dell'atto: Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare e che abroga la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2001/40/CE del Consiglio e la decisione 2004/191/CE - COM (2025) 101</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Codice della proposta: COM (2025) 101 - Codice interistituzionale: 2025/0059 (COD) - Amministrazione con competenza prevalente: Ministero dell'Interno

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea	Normativa nazionale vigente	Commento
(1) Nel costituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'Unione dovrebbe disporre di una politica comune sul rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non hanno il diritto di soggiornare nell'Unione. Una politica di rimpatrio efficace è una componente fondamentale di un sistema credibile di gestione della migrazione.		
(2) Il presente regolamento istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non hanno il diritto di soggiornare nell'Unione, basato su una procedura comune di rimpatrio e riammissione, su un sistema per prevenire e gestire il rischio di fuga e su una cooperazione tra gli Stati membri fondata sulla fiducia reciproca.		
(3) Per contribuire all'attuazione dell'approccio globale di cui al regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, è opportuno istituire un sistema comune per la gestione efficace del rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Tale sistema dovrebbe basarsi sull'elaborazione integrata delle politiche in modo da garantire la coerenza e l'efficacia delle azioni e delle misure adottate dall'Unione e dai suoi Stati membri nell'ambito delle rispettive competenze.		
(4) Il Consiglio europeo ha posto ripetutamente l'accento sull'importanza di		

<p>un'azione risoluta a tutti i livelli per facilitare, aumentare e accelerare i rimpatri dall'Unione europea. Nell'ottobre 2024 il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare con urgenza una nuova proposta legislativa.</p>		
<p>(5) Gli orientamenti strategici per la programmazione legislativa e operativa nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, adottati dal Consiglio "Giustizia e affari interni" il 12 dicembre 2024, ricordano che una politica di rimpatrio efficace costituisce un pilastro fondamentale di un sistema globale e credibile dell'UE in materia di asilo e migrazione. A tal fine invitano a sviluppare e attuare un approccio più assertivo e globale in materia di rimpatri tramite il potenziamento urgente del quadro giuridico.</p>		
<p>(6) Una politica di rimpatrio efficace dovrebbe essere coerente con il patto sulla migrazione e l'asilo e contribuire alla sua integrità, favorire la gestione dell'immigrazione illegale verso l'Unione e impedire che i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare si spostino senza autorizzazione tra Stati membri, al fine di salvaguardare lo spazio senza controlli alle frontiere interne nel rispetto dei diritti fondamentali.</p>		
<p>(7) L'Unione e i suoi Stati membri hanno intensificato gli sforzi per rendere più efficaci le politiche di rimpatrio. Malgrado ciò il quadro giuridico esistente, costituito dalla direttiva 2001/40/CE del Consiglio e dalla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, non corrisponde più alle esigenze della politica migratoria dell'Unione. Dall'adozione della direttiva 2008/115/CE nel 2008, lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e la politica migratoria dell'Unione si sono notevolmente evoluti. Il diritto dell'UE in materia di migrazione è passato da una legislazione recante norme minime a un ravvicinamento delle pratiche degli Stati membri. La Commissione ha cercato nel 2018 di riformare le norme in materia di rimpatrio con la proposta di rifusione della direttiva rimpatri. Ha inoltre cercato di sostenere gli Stati membri nell'utilizzo delle flessibilità previste dalla direttiva 2008/115/CE mediante le raccomandazioni (UE) 2017/2338 e (UE) 2023/682. I limiti dell'attuale quadro giuridico sono stati tuttavia raggiunti.</p>	<p>Decreto Legislativo 10 gennaio 2005, n. 12 "Attuazione della direttiva 2001/40/CE relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di Paesi terzi"; Legge 2 agosto 2011, n. 129 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 giugno 2011,</p>	

	<p>n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari.</p>	
<p>(8) È opportuno istituire una procedura comune di rimpatrio che sia rigorosa ed equa per garantire che i cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri siano rimpatriati in maniera umana e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e del diritto internazionale. Occorrono norme chiare e trasparenti, applicabili in tutti gli Stati membri, che offrano certezza ai cittadini di paesi terzi interessati e alle autorità competenti. È importante semplificare, agevolare e accelerare le procedure di rimpatrio e impedire che questo sia ostacolato da movimenti non autorizzati verso altri Stati membri.</p>		
<p>(9) L'applicazione delle norme di cui al presente regolamento non dovrebbe incidere sulle norme sull'accesso alla protezione internazionale di cui al regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio . Ove del caso, le norme del presente regolamento sono integrate dalle norme specifiche che collegano le decisioni negative in materia di asilo con le decisioni di rimpatrio, per quanto riguarda l'emissione e i mezzi di ricorso, di cui al regolamento (UE) 2024/1348, e dalla procedura di rimpatrio alla frontiera di cui al regolamento (UE) 2024/1349 del Parlamento europeo e del Consiglio .</p>		
<p>(10) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali dei cittadini di paesi terzi e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta") e dalla convenzione di Ginevra</p>		

<p>relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 ("convenzione di Ginevra"). Esso dovrebbe essere applicato nel rispetto della Carta, dei principi generali del diritto dell'Unione e del diritto internazionale pertinente.</p>		
<p>(11) Nell'applicazione del presente regolamento dovrebbero essere rispettati il principio di non respingimento e il divieto di espulsione collettiva di cui all'articolo 19 della Carta. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso un paese terzo in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.</p>		
<p>(12) Lo Stato membro sul cui territorio è individuato il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare è responsabile del suo rimpatrio. Quando individuano un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare, gli Stati membri dovrebbero identificarlo rapidamente e verificare eventuali rischi per la sicurezza interrogando le pertinenti banche dati nazionali e dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero verificare eventuali vulnerabilità e, se del caso, effettuare un controllo dello stato di salute.</p>		
<p>(13) Le autorità competenti dovrebbero verificare il rispetto del principio di non respingimento sulla base di una valutazione individuale che tenga conto di tutte le circostanze pertinenti. Il cittadino di paese terzo interessato dovrebbe presentare quanto prima elementi di prova relativi alla propria situazione personale. Dovrebbe essere possibile basarsi su una valutazione approfondita di tutte le circostanze pertinenti effettuata nelle fasi precedenti della procedura. È opportuno esaminare ogni eventuale cambiamento delle circostanze e qualsiasi nuovo elemento che dimostri un rischio.</p>		
<p>(14) È necessario che gli Stati membri possano cooperare in modo più flessibile, anche attraverso nuovi accordi o intese bilaterali, e in modo più mirato per ridurre il rischio che i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare si spostino attraverso le frontiere interne comuni, salvaguardando nel contempo lo spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne.</p>		
<p>(15) Una volta accertato che un cittadino di paese terzo non soddisfa o non soddisfa più le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri, è opportuno che sia emessa rapidamente una decisione di rimpatrio sulla base di una valutazione individuale che tenga conto di tutti i fatti e tutte le circostanze.</p>		
<p>(16) È necessario provvedere affinché gli elementi essenziali di una decisione</p>		

<p>di rimpatrio emessa da uno Stato membro siano inseriti in un modello specifico sotto forma di ordine europeo di rimpatrio e siano messi a disposizione nel sistema d'informazione Schengen insieme alla segnalazione di rimpatrio o tramite lo scambio bilaterale di informazioni con un altro Stato membro. L'ordine europeo di rimpatrio dovrebbe a sua volta sostenere il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di rimpatrio emesse da un altro Stato membro qualora il cittadino di paese terzo si sposti in un altro Stato membro senza autorizzazione.</p>		
<p>(17) Spesso, e soprattutto se il cittadino di paese terzo non coopera, è difficile per le autorità competenti identificare il paese di rimpatrio al momento dell'emissione della decisione di rimpatrio. In tali casi le autorità competenti dovrebbero determinare il paese di rimpatrio sulla base delle informazioni disponibili e indicare nella decisione di rimpatrio il paese o i paesi più probabili.</p>		
<p>(18) Se un cittadino di paese terzo presente nel territorio di uno Stato membro è oggetto di una decisione di rimpatrio esecutiva emessa da un altro Stato membro, è opportuno che tale decisione sia riconosciuta ed eseguita. Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di rimpatrio dovrebbero agevolare e accelerare il processo di rimpatrio sulla base di una cooperazione rafforzata e della fiducia reciproca tra gli Stati membri. Possono inoltre contribuire a scoraggiare la migrazione irregolare e i movimenti secondari non autorizzati all'interno dell'Unione, nonché a limitare i ritardi nel processo di rimpatrio. Il ricorso avverso una decisione di rimpatrio dovrebbe essere esercitato nello Stato membro che l'ha emessa.</p>		
<p>(19) A decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero mettere in atto disposizioni giuridiche e tecniche affinché l'ordine europeo di rimpatrio possa essere messo a disposizione attraverso il sistema d'informazione Schengen. Entro il 1° luglio 2027, poco più di un anno dopo la data di applicazione del regolamento (UE) 2024/1351, la Commissione dovrebbe verificare se gli Stati membri abbiano messo in atto disposizioni giuridiche e tecniche adeguate per trattare efficacemente gli ordini europei di rimpatrio attraverso il sistema d'informazione Schengen. Sulla base di tale verifica, la Commissione dovrebbe adottare una decisione di esecuzione che renda obbligatorio il riconoscimento delle decisioni di rimpatrio esecutive, sostenute dall'ordine europeo di rimpatrio.</p>		
<p>(20) Occorre continuare a conferire una dimensione europea agli effetti delle misure nazionali di rimpatrio istituendo un divieto d'ingresso che proibisca l'ingresso e il soggiorno nel territorio di tutti gli Stati membri. La durata di un</p>		

<p>divieto d'ingresso dovrebbe essere determinata alla luce di tutte le circostanze pertinenti per ciascun caso e di norma non dovrebbe superare i dieci anni. Quando un cittadino di paese terzo in soggiorno irregolare è individuato in occasione delle verifiche in uscita alle frontiere esterne, potrebbe essere opportuno imporre un divieto d'ingresso per impedire un futuro reingresso e in tal modo ridurre il rischio di immigrazione irregolare.</p>		
<p>(21) I cittadini di paesi terzi possono essere rimpatriati con misure coercitive mediante allontanamento, o con l'adempimento volontario dell'obbligo di lasciare il territorio. Per evitare lacune nel sistema è opportuno che i due tipi di rimpatrio siano collegati tra loro. I cittadini di paesi terzi che cooperano dovrebbero continuare a essere principalmente oggetto di rimpatrio volontario, ma le norme rafforzate in materia di allontanamento mirano a garantire che chi non rispetta la scadenza fissata per l'allontanamento subisca conseguenze dirette e immediate. Le misure coercitive dovrebbero essere subordinate al rispetto dei principi di proporzionalità e di efficacia per quanto riguarda i mezzi impiegati e gli obiettivi perseguiti.</p>		
<p>(22) Sono necessarie norme comuni per garantire che i cittadini di paesi terzi che costituiscono un pericolo per la sicurezza e che non hanno il diritto di soggiornare nell'Unione siano identificati in modo efficiente e rimpatriati rapidamente. È necessario provvedere a che siano effettuati controlli pertinenti per identificare e segnalare i cittadini di paesi terzi che costituiscono un pericolo per la sicurezza, anche ricorrendo alla procedura di accertamento di cui al regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio . Per i cittadini di paesi terzi che costituiscono un pericolo per la sicurezza, l'allontanamento dovrebbe essere la norma, e dovrebbe essere possibile derogare alle norme generali per imporre divieti d'ingresso più lunghi e periodi di trattenimento più lunghi come pure derogare all'uso di appositi centri di trattenimento, in modo che coloro che minacciano la sicurezza dell'Unione siano prontamente allontanati.</p>		
<p>(23) Le nuove norme dovrebbero offrire agli Stati membri maggiori possibilità di effettuare i rimpatri verso paesi terzi mediante strumenti aggiuntivi. Dovrebbe essere possibile concludere specifici accordi o intese con paesi terzi in modo da offrire agli Stati membri maggiori opzioni per i rimpatri, a condizione che i paesi terzi interessati rispettino le norme internazionali in materia di diritti umani e il principio di non respingimento. In particolare, l'accordo o l'intesa dovrebbe stabilire le modalità di trasferimento, le condizioni di soggiorno nel paese, le modalità in caso di successivo rimpatrio nel paese di origine, le conseguenze di eventuali violazioni o cambiamenti significativi che incidano negativamente sulla</p>		

<p>situazione nel paese terzo, nonché un organismo o un meccanismo di monitoraggio indipendente per valutare l'attuazione dell'accordo o dell'intesa. Tali accordi o intese costituiranno un'attuazione del diritto dell'Unione ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta.</p>		
<p>(24) Uno spazio Schengen senza frontiere interne ben funzionante si basa su un'effettiva ed efficace applicazione del pertinente <i>acquis</i> da parte degli Stati membri. Il regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'<i>acquis</i> di Schengen mediante valutazioni periodiche, valutazioni senza preavviso e valutazioni tematiche, anche in relazione al rimpatrio effettivo dei cittadini di paesi terzi privi del diritto di soggiorno e al rispetto dei diritti fondamentali. Tale meccanismo consente di individuare rapidamente le carenze che potrebbero perturbare il corretto funzionamento dello spazio Schengen e assicurare che tali carenze siano debitamente colmate.</p>		
<p>(25) L'interesse superiore del minore dovrebbe costituire una considerazione preminente degli Stati membri nell'applicazione delle procedure di rimpatrio, conformemente all'articolo 24 della Carta e alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. Nel valutare in maniera individuale l'interesse superiore del minore gli Stati membri dovrebbero tenere debito conto in particolare del benessere e dello sviluppo sociale del minore a breve, medio e lungo termine, delle considerazioni attinenti alla sua incolumità e sicurezza, nonché del parere del minore in funzione dell'età o della maturità del medesimo, compresi i suoi trascorsi. Il minore non accompagnato dovrebbe essere guidato da un rappresentante in tutte le fasi della procedura di rimpatrio.</p>		
<p>(26) Se sussistono dubbi sul fatto che il cittadino di paese terzo sia o meno un minore, è opportuno effettuare un accertamento dell'età. Affinché la migrazione sia gestita in modo coerente all'interno dell'Unione, è opportuno seguire la stessa procedura di cui al regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio. Nell'accertare l'età gli Stati membri dovrebbero tenere conto in particolare degli orientamenti in materia dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo.</p>		
<p>(27) Per rendere più efficace la procedura di rimpatrio è opportuno stabilire chiare responsabilità per i cittadini di paesi terzi. I cittadini di paesi terzi dovrebbero cooperare con le autorità in tutte le fasi della procedura di rimpatrio. I cittadini di paesi terzi dovrebbero rimanere a disposizione e fornire le informazioni necessarie per preparare il rimpatrio. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cooperazione dovrebbero essere imposte conseguenze effettive</p>		

<p>e proporzionate, tra cui, ad esempio, la riduzione delle prestazioni e delle indennità concesse conformemente al diritto nazionale, il sequestro dei documenti di viaggio o la proroga della durata di un divieto d'ingresso. Le autorità competenti dovrebbero informare il cittadino di paese terzo delle diverse fasi della procedura di rimpatrio, dei suoi obblighi e delle conseguenze del mancato rispetto di tali obblighi.</p>		
<p>(28) Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la possibilità per gli Stati membri di imporre, ove del caso, sanzioni penali conformemente al diritto penale nazionale ai cittadini di paesi terzi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.</p>		
<p>(29) Occorre stabilire un insieme di mezzi di ricorso avverso le decisioni connesse al rimpatrio per l'efficace protezione degli interessi delle persone interessate. È opportuno garantire la necessaria assistenza legale, su richiesta, a chi non disponga di risorse sufficienti in caso di ricorso o riesame dinanzi a un'autorità giudiziaria.</p>		
<p>(30) Per rendere più efficaci le procedure di rimpatrio, garantendo nel contempo il rispetto del diritto a un ricorso effettivo sancito dall'articolo 47 della Carta, è opportuno che le decisioni relative al rimpatrio siano impugnate per quanto possibile in un unico grado giudiziario. Le norme del presente regolamento riguardanti i ricorsi e l'effetto sospensivo dovrebbero rispettare il diritto a un ricorso effettivo di cui all'articolo 47 della Carta.</p>		
<p>(31) Gli Stati membri dovrebbero essere dotati degli strumenti necessari per valutare, gestire e prevenire il rischio di fuga. Le norme comuni dovrebbero razionalizzare la valutazione di tale rischio nei casi individuali e cercare di aumentare il ricorso ad alternative efficienti al trattenimento negli Stati membri per gestire efficacemente il processo di rimpatrio.</p>		
<p>(32) Dovrebbe essere possibile imporre il trattenimento ove proporzionato e necessario, a seguito di una valutazione individuale di ciascun caso, tenendo conto anche di eventuali situazioni di vulnerabilità e unicamente allo scopo di preparare il rimpatrio. A tale scopo, il trattenimento potrebbe essere imposto se sussiste il rischio che il cittadino di paese terzo fugga, se il cittadino di paese terzo ostacola o evita il rimpatrio o costituisce un pericolo per la sicurezza o non rispetta gli obblighi inerenti alle alternative al trattenimento, o quando il trattenimento è necessario per determinare o verificare l'identità o la cittadinanza. Le autorità dovrebbero agire con la debita diligenza e il trattenimento dovrebbe essere mantenuto per un periodo il più breve possibile e non superare i 24 mesi.</p>		

<p>Qualora il diritto nazionale preveda il trattenimento di minori, l'interesse superiore del minore dovrebbe costituire una considerazione preminente. È opportuno ricorrere a misure alternative al trattenimento, meno coercitive, quando possono essere applicate efficacemente ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.</p>		
<p>(33) Il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che costituiscono un pericolo per la sicurezza richiede misure specifiche volte a proteggere i diritti e le libertà altrui. Dovrebbe pertanto essere possibile trattenere tali cittadini di paesi terzi per un periodo più lungo, purché il trattenimento rispetti il principio di proporzionalità.</p>		
<p>(34) I cittadini di paesi terzi che sono trattenuti dovrebbero essere trattati in modo umano e dignitoso nel rispetto dei loro diritti fondamentali e in conformità del diritto internazionale e nazionale, tenendo conto degli orientamenti pratici del Comitato del Consiglio d'Europa per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti. Il trattenimento dovrebbe di norma avvenire in appositi centri di trattenimento o in apposite sezioni di altri centri. Qualora non possa predisporre una struttura che tenga separati i cittadini di paesi terzi dai detenuti ordinari, uno Stato membro può ricorrere a un istituto penitenziario.</p>		
<p>(35) I motivi di trattenimento stabiliti nel presente regolamento lasciano impregiudicati altri motivi di trattenimento, compresi quelli che rientrano nell'ambito dei procedimenti penali, applicabili conformemente alla legislazione nazionale e non correlati al soggiorno irregolare del cittadino di paese terzo.</p>		
<p>(36) L'obbligo in capo a ogni Stato di riammettere i propri cittadini rappresenta un principio fondamentale della sovranità statale e della cooperazione internazionale. Il dovere degli Stati di riammettere i propri cittadini è considerato un principio del diritto internazionale consuetudinario. L'esistenza di tale obbligo è ulteriormente dimostrata dalla prassi costante degli Stati nell'attuazione degli accordi e delle intese di riammissione, e dal fatto che essi riconoscono tale principio quale aspetto necessario della cooperazione internazionale nella gestione della migrazione.</p>		
<p>(37) Un approccio sistematico e coordinato in materia di riammissione tra gli Stati membri è fondamentale per agevolare il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi. Il fatto che le decisioni di rimpatrio esecutive non abbiano un seguito sufficiente rischia di ostacolare l'efficienza dell'approccio comune in materia di rimpatrio. Le decisioni di rimpatrio esecutive dovrebbero essere sistematicamente seguite da tutte le misure necessarie per attuare il rimpatrio, compresa la presentazione di domande di riammissione alle autorità dei paesi terzi, in caso di dubbi sulla</p>		

cittadinanza o se è necessario ottenere un documento di viaggio.		
(38) Sebbene la riammissione dipenda anche dalla cooperazione dei paesi terzi, è opportuno che gli Stati membri adottino un approccio coerente per rendere più efficienti ed efficaci le procedure di riammissione e per garantire l'unità tra gli Stati membri stessi. Per rafforzare la coerenza dell'approccio dell'Unione è opportuno garantire la trasparenza e il coordinamento dell'interazione con i paesi terzi, anche nel contesto dei negoziati sugli strumenti di riammissione. Perché i rimpatri siano efficaci, la comunicazione con le entità competenti dei paesi terzi ai fini della procedura di riammissione non dovrebbe equivalere al riconoscimento diplomatico delle medesime entità.		
(39) L'efficacia delle procedure di rimpatrio si basa sull'efficienza della cooperazione amministrativa e dello scambio di informazioni tra gli Stati membri. Lo scambio di informazioni, compresa la condivisione di dati sull'identità e sulla cittadinanza dei cittadini di paesi terzi e sui loro documenti di viaggio e di altre informazioni pertinenti, dovrebbe basarsi su norme chiare, comprese quelle stabilite nel regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio . Tali norme dovrebbero rispettare i principi della protezione dei dati e i diritti della persona interessata, garantendo che le informazioni siano esatte e utilizzate unicamente ai fini del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione, e siano protette dall'accesso, dalla divulgazione e dall'uso non autorizzati.		
(40) Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per assicurare che le autorità competenti rispettino la direttiva [...] recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, al fine di incoraggiare la denuncia dei reati e promuovere la fiducia nel sistema giudiziario.	Decreto Legislativo 15 dicembre 2015, n. 212 Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e	

	protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.	
(41) Al trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio . Al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione ai fini del presente regolamento si applica il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio. In considerazione degli importanti motivi di interesse pubblico su cui si basa la riammissione, potrebbe essere necessario ai fini della riammissione e della reintegrazione trasferire dati personali di cittadini di paesi terzi oggetto di una decisione di rimpatrio, compresi i dati relativi alla loro identità, ai documenti di viaggio, altri dati pertinenti nonché, in casi debitamente giustificati, i dati relativi alle loro condanne penali e alla loro salute. Tale trasferimento deve avvenire conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679 e al capo V del regolamento (UE) 2018/1725 , a seconda dei casi, nonché ai principi di non respingimento, proporzionalità e necessità e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.		
(42) Gli ostacoli alla cooperazione e alla comunicazione tra le autorità degli Stati membri responsabili delle procedure di asilo e di rimpatrio costituiscono un problema strutturale fondamentale che riduce l'efficacia delle procedure di rimpatrio. Le autorità competenti coinvolte nelle diverse fasi del processo di rimpatrio dovrebbero collaborare e coordinarsi strettamente. Qualora gli Stati membri designino autorità di contrasto come autorità competenti ai sensi del presente regolamento, tale designazione dovrebbe essere intesa come limitata a dette autorità in qualità di autorità incaricate dell'esecuzione delle decisioni di rimpatrio. Tale designazione non dovrebbe applicarsi alle autorità di contrasto che agiscono in qualità di autorità inquirenti nei procedimenti penali.		
(43) Il sistema comune di rimpatrio dovrebbe sfruttare appieno i sistemi digitali a sostegno della gestione dei rimpatri, della riammissione e della reintegrazione, che siano gestiti sul piano operativo dall'Unione o dagli Stati membri, con particolare attenzione all'efficienza delle procedure amministrative, della cooperazione, dello scambio di informazioni e dell'interoperabilità.		
(44) L'Unione fornisce sostegno finanziario e operativo al fine dell'efficace		

<p>attuazione del presente regolamento. Nella misura in cui dovrebbero essere finanziate dallo strumento tematico del Fondo Asilo, migrazione e integrazione, le attività possono essere attuate in regime di gestione diretta, indiretta o concorrente. Gli Stati membri dovrebbero sfruttare al meglio gli strumenti finanziari, i programmi e i progetti dell'Unione disponibili nel settore del rimpatrio, in particolare in virtù del regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio, e l'assistenza operativa dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in virtù del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio. Tale sostegno dovrebbe essere usato soprattutto al fine di istituire sistemi di gestione dei rimpatri e programmi volti a fornire assistenza logistica o finanziaria e altri tipi di assistenza materiale o in natura per sostenere il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.</p>		
<p>(45) La raccolta e l'analisi di statistiche affidabili e comparabili in materia di rimpatrio, riammissione e reintegrazione sono essenziali per monitorare l'efficacia del presente regolamento e per individuare gli ambiti da migliorare, in quanto forniscono preziose indicazioni sull'efficienza delle procedure di rimpatrio, sulla cooperazione dei paesi terzi e sui risultati degli sforzi di reintegrazione. È opportuno stabilire norme e definizioni comuni per la raccolta e la comunicazione dei dati pertinenti, che permettano alla Commissione e agli Stati membri di valutare l'impatto del presente regolamento e di contribuire a prendere decisioni informate sui futuri sviluppi politici.</p>		
<p>(46) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire l'ordine europeo di rimpatrio e il modello comune delle domande di riammissione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p>		
<p>(47) È opportuno abrogare le direttive 2001/40/CE e 2008/115/CE e la decisione 2004/191/CE del Consiglio.</p>	<p>Decreto Legislativo 10 gennaio 2005, n. 12 "Attuazione della direttiva 2001/40/CE relativa al riconoscimento reciproco delle</p>	

	<p>decisioni di allontanamento dei cittadini di Paesi terzi"; Legge 2 agosto 2011, n. 129 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari.</p>	
<p>(48) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire migliorare l'efficienza del rimpatrio per salvaguardare lo spazio senza frontiere interne, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione volta a garantire un approccio comune e coerente tra gli Stati membri, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.</p>		

<p>(49) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento, nella misura in cui si applica ai cittadini di paesi terzi che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni di ingresso a norma del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, si basa sull'<i>acquis</i> di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.</p>		
<p>(50) Nella misura in cui si applica ai cittadini di paesi terzi che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni d'ingresso ai sensi del regolamento (UE) 2016/399, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'<i>acquis</i> di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione e, fatta salva l'applicazione dell'articolo 4 del protocollo n. 19 sull'<i>acquis</i> di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. [Tuttavia, nella misura in cui il presente regolamento non costituisce uno sviluppo dell'<i>acquis</i> di Schengen, a norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, [con lettera del...] l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.] [oppure] [Inoltre, nella misura in cui il presente regolamento non costituisce uno sviluppo dell'<i>acquis</i> di Schengen, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.]</p>		
<p>(51) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento, nella misura in cui si applica a cittadini di paesi terzi che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni d'ingresso ai sensi del regolamento (UE) 2016/399, costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'<i>acquis</i> di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'<i>acquis</i> di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera C, della decisione 1999/437/CE del Consiglio.</p>		
<p>(52) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento, nella misura in cui si applica a cittadini di paesi terzi che non soddisfano, o non soddisfano più, le</p>		

<p>condizioni d'ingresso ai sensi del regolamento (UE) 2016/399, costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'<i>acquis</i> di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'<i>acquis</i> di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio .</p>		
<p>(53) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento, nella misura in cui si applica a cittadini di paesi terzi che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni d'ingresso ai sensi del regolamento (UE) 2016/399, costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'<i>acquis</i> di Schengen, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'<i>acquis</i> di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio .</p>		
<p>(54) Nel presente regolamento il riferimento all'obbligo di lasciare l'Unione europea dovrebbe essere inteso come obbligo di lasciare il territorio di tutti gli Stati membri cui si applica il presente regolamento, anche alla luce dei considerando precedenti.</p>		
<p>(55) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725, e ha formulato il suo parere il [...],</p>		
<p style="text-align: center;">Articolo 1 Oggetto</p> <p>1. Il presente regolamento istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare, nel rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta") e degli obblighi applicabili ai sensi del diritto internazionale, anche in materia di protezione dei rifugiati e di diritti umani.</p> <p>2. L'obiettivo del presente regolamento è garantire il rimpatrio e la riammissione efficaci dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in linea con l'approccio globale di cui all'articolo 3, all'articolo 4, lettera h), e all'articolo 5, lettera e), del regolamento (UE) 2024/1351.</p>		<p>Non si registrano novità di particolare rilievo rispetto all'art.1 della Direttiva rimpatri, a parte l'inserimento di un secondo comma relativo all'obiettivo del regolamento. Nelle discussioni all'interno dei gruppi europei tematici Working party on Integration, migration and Expulsion (IMEX Expulsion riunione del 13-14 maggio 2025), la Commissione ha evidenziato come la proposta di Regolamento miri alla istituzione di un sistema comune per il rimpatrio e si inserisca, per meglio definirla, nella cornice giuridico-operativa delineata dal Patto migrazione e asilo. Durante i medesimi lavori è stata inoltre segnalata l'importanza di inserire un richiamo alla "<i>readmission</i>" sin dall'art.1, quale passaggio fondamentale della procedura di rimpatrio.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 2 Ambito di applicazione</p> <p>1. Il presente regolamento si applica ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio degli Stati membri è irregolare.</p>		<p>Per il concetto di "Straniero" si richiama in particolare l'articolo 1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (T.U.I.). Per il concetto di straniero "irregolare" si richiamano in particolare gli articolati che disciplinano l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, segnatamente gli</p>

<p>2. Il presente regolamento non si applica ai beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale, quali definiti all'articolo 2, punto 5), del regolamento (UE) 2016/399.</p>		<p>artt. 13 e ss. del T.U.I. Per scelta redazionale, la norma replica, di fatto, i commi 1 e 3 dell'art.2 della direttiva rimpatri, mentre il comma 2 della stessa direttiva è divenuto, con modifiche, l'art. 3 del regolamento in argomento (dedicato alle deroghe alla applicazione del regolamento). A richiesta dell'Austria, la Commissione europea ha chiarito che il regolamento si applica anche agli apolidi (in conformità al "return handbook" allegato alla raccomandazione UE 2017/2338 della Commissione del 16 novembre 2017).</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 3 Deroghe</p> <p>1. Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni del presente regolamento per i seguenti cittadini di paesi terzi:</p> <p>a. quelli respinti alle frontiere esterne conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/399;</p> <p>b. quelli fermati o scoperti dalle competenti autorità in occasione dell'attraversamento illegale via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro e che non hanno successivamente ottenuto un'autorizzazione o un diritto di soggiorno in tale Stato membro.</p> <p>2. Quando applicano deroghe a norma del paragrafo 1, gli Stati membri si basano sul diritto nazionale per provvedere al rimpatrio di tali categorie di cittadini di paesi terzi e rispettano il principio di non respingimento. Si applicano gli articoli seguenti: articolo 12, paragrafi 4 e 5, articolo 14, paragrafo 2, articolo 14, paragrafo 6, lettere c) ed e), articoli 34 e 35.</p>		<p>Le deroghe rinviengono nel regolamento uno spazio autonomo. L'ipotesi di cui all'art.2.2 lett.a della direttiva rimpatri, è stata scorporata nei punti a e b dell'art.3.1 del regolamento. Vale a dire, che le uniche deroghe all'applicazione del regolamento espressamente previste (e facoltative) riguardano gli stranieri respinti alle frontiere esterne e gli stranieri fermati o scoperti dalle competenti autorità in occasione di attraversamento illegale via terra, mare o aria alla frontiera esterna di uno Stato membro e che non hanno successivamente ottenuto una autorizzazione o un diritto al soggiorno in tale Stato membro.</p> <p>Nella nuova previsione dei possibili casi di deroga all'applicazione del Regolamento, viene meno la previsione relativa agli stranieri soggetti a rimpatrio a seguito di sanzione prevista dalla legislazione penale mentre, l'originaria previsione unica relativa a respinti in frontiera e soggetti irregolari intercettati nell'atto dell'ingresso irregolare, viene ora divisa in due ipotesi distinte (art.3).</p> <p>La Grecia, seguita da altri Stati tra cui l'Italia, ha valutato favorevolmente la formulazione che distingue due situazioni giuridiche differenti tra loro e, in accordo con IT-FR-EST-SP-HU-AT-PT-CH-LT-CY-CZ-DK-FI-SE-SK, ha anche evidenziato come l'eliminazione dell'altra possibile deroga prevista dalla direttiva rimpatri (relativa agli "stranieri sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale, in conformità della legislazione nazionale, o sottoposti a procedure di estradizione" – art.2.2 lett.b direttiva rimpatri) possa causare invece fraintendimenti e che sarebbe pertanto meglio riproporla nel testo. Su tale punto la Commissione si è limitata a replicare che gli stranieri interessati da procedure di rimpatrio nell'ambito di sanzioni penali sono automaticamente al di fuori dello scopo del testo unionale e che la relativa deroga prevista dall'attuale direttiva rimpatri non è stata ripresa nel testo della proposta per maggiore certezza giuridica, trattandosi di tematica rimessa alla normativa nazionale (come indicato nel considerando 28).</p> <p>E' stato espresso generale favore per la sostituzione dell'originario aggettivo "irregolare" (rispetto all'attraversamento della frontiera) con "illegale", maggiormente aderente alla vigente normativa unionale in materia di frontiere.</p> <p>E' condivisibile la scelta metodologica di attribuire alle deroghe uno spazio autonomo, diversamente da quanto previsto dalla direttiva come anche la scelta di scorporare l'ipotesi di cui all'art.2.2 lett.a della direttiva rimpatri, nei punti a e b dell'art.3.1 del regolamento, in quanto si distinguono chiaramente due situazioni</p>

		<p>giuridiche differenti tra loro. Si evidenzia come l'eliminazione dell'altra possibile deroga prevista dalla direttiva rimpatri (relativa agli <i>“stranieri sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale, in conformità della legislazione nazionale, o sottoposti a procedure di estradizione”</i> – art.2.2 lett.b direttiva rimpatri) possa causare fraintendimenti, pertanto, come detto, sarebbe più opportuno riproporla nel testo.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 4 Definizioni</p> <p>Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:</p> <p>(1) "cittadino di paese terzo": chi non è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e non è beneficiario del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale secondo la definizione dell'articolo 2, punto 5), del regolamento (UE) 2016/399;</p> <p>(2) "soggiorno irregolare": la presenza nel territorio di uno Stato membro di un cittadino di paese terzo che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 o altre condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza in tale Stato membro;</p> <p>(3) "paese di rimpatrio": uno dei paesi seguenti:</p> <p>a) un paese terzo che è il paese di origine del cittadino di paese terzo;</p> <p>b) un paese terzo nel quale il cittadino di paese terzo aveva dimora abituale ufficiale;</p> <p>c) un paese terzo di transito nel percorso verso l'Unione conformemente ad accordi o intese di riammissione dell'Unione o degli Stati membri;</p> <p>d) un paese terzo, diverso da quelli di cui alle lettere a), b) e g), in cui il cittadino di paese terzo ha il diritto di entrare e risiedere;</p> <p>e) un paese terzo sicuro in relazione al quale la domanda di protezione internazionale del cittadino di paese terzo è stata respinta per inammissibilità, a norma dell'articolo 59, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/1348;</p> <p>f) il paese di primo asilo in relazione al quale la domanda di protezione internazionale del cittadino di paese terzo è stata respinta per inammissibilità, a norma dell'articolo 58, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1348;</p> <p>g) un paese terzo con il quale esiste un accordo o un'intesa sulla cui base il cittadino di paese terzo è accettato, conformemente all'articolo 17 del presente regolamento.</p> <p>(4) "decisione di rimpatrio": una decisione amministrativa o giudiziaria che attesti o dichiari l'irregolarità del soggiorno di un cittadino di paese terzo e imponga o attesti l'obbligo di lasciare l'Unione europea;</p> <p>(5) "allontanamento": l'esecuzione della decisione di rimpatrio da parte delle autorità competenti mediante il trasporto fisico fuori dal territorio dello Stato membro;</p> <p>(6) "rimpatrio volontario": l'adempimento, da parte del cittadino di paese</p>		<p>Per il concetto di “Straniero” si richiama in particolare l’articolo 1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (T.U.I.).</p> <p>Per il concetto di straniero “irregolare” si richiamano in particolare gli articolati che disciplinano l’allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, segnatamente gli artt. 13 e ss. del T.U.I., come anche, quindi, per il concetto di “decisione di rimpatrio” e “allontanamento” di cui all’articolo 3 in esame.</p> <p>Per il concetto di “Paese di rimpatrio” si richiama in particolare il comma 12 dell’articolo 13 del T.U.I., ove è previsto che “...lo straniero espulso è rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza.”</p> <p>Per il concetto di “rimpatrio volontario” si richiamano in particolare il comma 5, 5.1 e 5.2 dell’articolo 13 del T.U.I (sull’istituto dell’espulsione con partenza volontaria) e l’articolo 14 ter del T.U.I (sull’istituto dei programmi di rimpatrio assistito).</p> <p>Per il concetto di “fuga” si richiamano l’articolo 13, commi 4 e 4-bis, del T.U.I. (si richiama altresì la declinazione del rischio di fuga di cui all’articolo 6-ter del d.lgs. n. 142/2015, per lo specifico status di dublinante).</p> <p>Per l’istituto del “divieto di ingresso” si richiamano i commi 13 e ss. dell’articolo 13 del T.U.I. e gli articoli 19 e 19bis del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394.</p> <p>Per “strumento di riammissione” si richiama in particolare il testo del comma 14-ter dell’articolo 13 del T.U.I del seguente tenore “In presenza di accordi o intese bilaterali con altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in data anteriore al 13 gennaio 2009, lo straniero che si trova nelle condizioni di cui al comma 2 può essere rinviato verso tali Stati.”</p> <p>L’articolo 3 rappresenta una delle norme su cui maggiormente si è concentrato il dibattito, alla luce delle importanti innovazioni previste dalla proposta legislativa, specie quanto alle nuove definizioni di “paese terzo di rimpatrio” e di “rimpatrio volontario”.</p> <p>L’attenzione si è soffermata soprattutto sull’articolo 4.3, lettera g), del seguente tenore “g) un paese terzo con il quale esiste un accordo o un'intesa sulla cui base il cittadino di paese terzo è accettato, conformemente all'articolo 17 del presente regolamento.” Al riguardo la Commissione ha invitato a leggere tale disposto in combinato con l’art.17, precisando che l’accordo cui la norma si riferisce è vincolante; la stessa ha rappresentato di non ritenere necessario specificare nell’articolato (come chiesto da Grecia, Slovacchia ed altri) che gli accordi/intese con</p>

<p>terzo il cui soggiorno è irregolare, dell'obbligo di lasciare il territorio degli Stati membri entro la data stabilita nella decisione di rimpatrio a norma dell'articolo 13 del presente regolamento;</p> <p>(7) "fuga": l'azione per cui il cittadino di paese terzo non rimane a disposizione delle competenti autorità amministrative o giudiziarie, ad esempio lasciando il territorio dello Stato membro senza l'autorizzazione delle autorità competenti, per motivi che non sono indipendenti dalla volontà del cittadino di paese terzo;</p> <p>(8) "divieto d'ingresso": decisione o atto amministrativo o giudiziario che vieti l'ingresso e il soggiorno nel territorio degli Stati membri per un periodo determinato;</p> <p>(9) "procedura di riammissione": tutte le azioni svolte da un'autorità competente o, ove del caso, dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ("Frontex"), in relazione alla conferma della cittadinanza di un cittadino di paese terzo, al rilascio di un documento di viaggio per il cittadino di paese terzo e all'organizzazione di un'operazione di rimpatrio;</p> <p>(10) "domanda di riammissione": una richiesta di riammissione presentata da un'autorità competente a un'autorità competente di un paese terzo, consistente in una richiesta di conferma della cittadinanza e in una richiesta di rilascio di un documento di viaggio, se del caso;</p> <p>(11) "operazione di rimpatrio": un'operazione organizzata o coordinata da un'autorità competente mediante la quale sono rimpatriati cittadini di paesi terzi da uno o più Stati membri;</p> <p>(12) "strumento di riammissione": uno strumento giuridicamente vincolante o non vincolante, contenente disposizioni sulla cooperazione tra uno Stato membro o l'Unione e un paese terzo in merito alla procedura di riammissione, quali accordi o intese internazionali in materia di riammissione o di altro tipo;</p> <p>(13) "altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiorno": qualsiasi documento rilasciato da uno Stato membro a un cittadino di paese terzo che autorizzi il soggiorno nel suo territorio, che non sia un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 2, punto 16), del regolamento (UE) 2016/399 né un visto per soggiorno di lunga durata ai sensi dell'articolo 2, punto 14), del regolamento (UE) 2018/1860, ad eccezione del documento di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio .</p>		<p>Paesi terzi di rimpatrio possono essere stipulati a livello UE e/o di Stati membri.</p> <p>Nei gruppi tematici citati è emerso inoltre che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in tema di riammissione l'articolo 4 si esprima in termini di accertamento della cittadinanza invece che dell'identità, in maniera voluta; -il rimpatrio volontario sia necessariamente connesso all'emissione di decisione di rimpatrio (argomento sostenuto dall'Italia); -sia opportuna una definizione di "paese di rimpatrio" e non di "rimpatrio" (come avviene nella direttiva), per agevolare gli Stati membri in caso di dubbio sul Paese terzo di destinazione.—L'assenza di una definizione di persone vulnerabili è conseguenza invece della mancanza della stessa nell'ambito del Patto migrazione e asilo. <p>E' emersa l'esigenza di inserire anche un espresso riferimento al ruolo di Frontex – anziché solo alle "autorità competenti" - al punto 11. E' auspicabile, altresì, una più precisa definizione di procedura di riammissione e di domanda di riammissione per evitare equivoci e ostacoli nello svolgimento di tali attività, anche nei rapporti con i Paesi terzi. A proposito di "rimpatrio volontario", si ritiene che possa essere eliminato il riferimento al rispetto del termine concesso nella decisione di rimpatrio, considerando dunque "volontario" anche il rimpatrio dello straniero che si allontani dopo la scadenza di tale termine.</p> <p>Sarebbe opportuna una definizione del concetto di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione.</p> <p>Si concorda con la definizione di "paese di rimpatrio" che consente di configurare soluzioni diverse e più ambiziose rispetto a quelle previste dalla direttiva.</p> <p>Si ribadisce il sostegno alla proposta della commissione che, anche in caso di rimpatrio volontario, occorra sempre emettere una decisione di rimpatrio.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 5</p> <p style="text-align: center;">Diritti fondamentali</p> <p>In sede di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri agiscono nel pieno rispetto del pertinente diritto dell'Unione, compresa la Carta, del pertinente diritto internazionale, degli obblighi inerenti all'accesso alla protezione internazionale, in particolare il principio di non respingimento, e dei diritti fondamentali.</p>		

Articolo 6

Individuazione e controlli iniziali

1. Gli Stati membri mettono in atto misure efficaci e proporzionate per individuare i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare al fine di svolgere la procedura di rimpatrio ed eventuali verifiche aggiuntive necessarie, comprese quelle in materia di vulnerabilità e di sicurezza.
2. Ai fini del paragrafo 1, le autorità competenti si basano su precedenti controlli effettuati in relazione a cittadini di paesi terzi, compresi gli accertamenti a norma del regolamento (UE) 2024/1356 o controlli equivalenti a norma del diritto nazionale.
3. Ove necessario, possono essere effettuate ulteriori verifiche di sicurezza per eseguire la procedura di rimpatrio a norma del presente regolamento, sulla base di una valutazione del rischio e di criteri oggettivi stabiliti dal diritto nazionale.

Tale norma suscita diverse perplessità, di seguito illustrate, per cui si ritiene necessaria una valutazione relativa se non alla completa eliminazione dell'articolo, quantomeno ad una integrale revisione.

Innanzitutto, poiché il regolamento è un atto dell'*acquis* Schengen, gli obblighi che ne conseguono per gli Stati membri sono sottoposti a valutazione Schengen, per cui devono essere chiari e non ingenerare dubbi. Il testo, infatti, risulta in molti punti poco chiaro ed eccessivamente generico.

Si evidenzia il rischio che la norma possa determinare un appesantimento delle attività sul territorio da parte delle forze di polizia. Si pensi alla previsione delle verifiche sulla vulnerabilità, nonché alla previsione in base alla quale le autorità debbano basarsi sulle informazioni acquisite in precedenti controlli e solo "ove necessario" ne possano effettuare di ulteriori: da ciò potrebbe derivare la necessità di dover giustificare volta per volta tali iniziative, esponendosi ad eventuali ricorsi.

Articolo 7

Emissione di una decisione di rimpatrio

1. Le autorità competenti degli Stati membri emettono una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare, fatte salve le deroghe di cui all'articolo 8.
2. La decisione di rimpatrio è emessa in forma scritta e motivata in fatto e in diritto, e contiene informazioni sui mezzi di ricorso disponibili e sui termini per esperirli. La decisione di rimpatrio è notificata al cittadino di paese terzo senza indebito ritardo.
3. Le autorità competenti possono decidere di non fornire o di ridurre le informazioni sui motivi in fatto, laddove la legislazione nazionale preveda una limitazione del diritto all'informazione o laddove necessario per salvaguardare l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale e per la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati. In tali circostanze, il cittadino di paese terzo è informato della sostanza dei motivi per i quali è emessa una decisione di rimpatrio affinché possa accedere a un ricorso effettivo.
4. Qualora non sia possibile determinare il paese di rimpatrio sulla base delle informazioni di cui dispongono le autorità competenti al momento dell'emissione della decisione di rimpatrio, quest'ultima può indicare a titolo provvisorio uno o più paesi di rimpatrio.
5. Al cittadino di paese terzo è fornita, su richiesta, una traduzione scritta od orale dei principali elementi della decisione di rimpatrio di cui al paragrafo 2, inclusi i mezzi di ricorso disponibili, in una lingua a lui comprensibile o che si può ragionevolmente supporre tale.
6. La decisione di rimpatrio di cui al paragrafo 2 è emessa nello stesso atto o contestualmente alla decisione di porre fine al soggiorno regolare di un cittadino di paese terzo, fatte salve le garanzie procedurali previste dal capo IV e da altre pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione e internazionale.
7. Al momento in cui è emessa la decisione di rimpatrio, i suoi elementi principali sono inseriti nel modello ("ordine europeo di rimpatrio") istituito a norma del paragrafo 8 e sono messi a disposizione attraverso il sistema d'informazione Schengen conformemente al regolamento (UE) 2018/1860 o attraverso lo scambio di informazioni di cui all'articolo 38.
8. La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il modello dell'ordine europeo di rimpatrio di cui al paragrafo 7. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 49, paragrafo 2.
9. Il presente articolo non pregiudica eventuali decisioni, da parte degli Stati membri, di rilasciare in qualsiasi momento, per motivi caritatevoli, umanitari

Si richiamano le disposizioni dell'articolo 13 del T.U.I, in particolare il comma 2 che richiede che l'allontanamento dal territorio nazionale sia adottato con decisione caso per caso e più in generale la disciplina italiana sul provvedimento amministrativo che esige l'adozione di una decisione espressa e motivata (legge n. 241/90).

Qualora il provvedimento venga emesso sulla base di informazioni coperte da classifica, queste non sono citate se non per gli aspetti ostensibili, salva la possibilità del giudice eventualmente adito di disporre l'esibizione in giudizio.

In merito al punto 4, si condividono le perplessità manifestate in maniera concorde da molti Stati membri (FR, BE, NL, SP, EST, SVE, HU, AT, LU) in occasione della riunione del 13 e 14 maggio a Bruxelles sul tema¹. In particolare, è stata rilevata l'opportunità di indicare il Paese di destinazione del rimpatrio solo nell'ordine di allontanamento (*removal order*), quindi in fase esecutiva, e non al momento nella decisione di rimpatrio. La possibilità di indicare più di un paese terzo di rimpatrio, anziché agevolare gli Stati membri, rischierebbe di aggravarne la posizione, anche in sede di valutazione del principio di *non refoulement*. L'Italia ha condiviso le preoccupazioni appena esposte, evidenziando anche la possibilità di distinguere, in merito, tra rimpatrio volontario (ove l'indicazione del Paese di rimpatrio nel provvedimento potrebbe non essere richiesta) e rimpatrio forzato.

Nel corso dei lavori, sul comma 6, è stato richiesto l'inserimento della locuzione "senza ritardo", rispetto alle tempistiche di emissione della decisione di rimpatrio, sia nel caso in cui, con un unico atto, venga disposta la cessazione della condizione di regolare soggiorno, sia nel caso in cui sia necessario ricorrere ad atti separati. Sul medesimo comma, l'Austria ha ravvisato una possibile carenza di coordinamento con l'art.37 del Regolamento APR (idem MT, SP, SK).

In merito al comma 7 (ordine europeo di rimpatrio), da leggere in combinato disposto con l'art.9 (mutuo riconoscimento delle decisioni di rimpatrio), si ritiene propedeutico conoscere i contenuti fondamentali dell'ordine europeo di rimpatrio e ricevere chiarimenti circa l'impugnabilità. Su tale ultimo punto, la Commissione ha chiarito che l'ordine non è da ritenersi impugnabile, costituendo una mera sintesi degli elementi principali di una decisione di rimpatrio emessa dagli Stati membri. In generale, molti Stati membri (Francia e Paesi Bassi, in particolare) hanno evidenziato che l'inserimento dell'ordine europeo in SIS o la sua condivisione attraverso altri canali (ai sensi dell'art.38) comporterà ulteriore carico di incombenze amministrative oltre che problemi in materia di gestione dei dati personali (ad esempio, in materia di asilo). Malta ha chiesto che l'ordine non debba essere inserito nel caso in cui la decisione di rimpatrio trovi immediata esecuzione. L'Italia ha condiviso le preoccupazioni di cui sopra, auspicando chiarezza circa i contenuti dell'ordine e proponendo di limitarne l'utilizzo ai soli casi di decisione definitiva, escludendo inoltre i casi di decisione immediatamente eseguita dallo Stato membri emittente.

<p>o di altra natura, un permesso di soggiorno autonomo, un visto per soggiorno di lunga durata o un'altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiorno a un cittadino di paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare. In tali circostanze, la decisione di rimpatrio già emessa è revocata o sospesa per il periodo di validità del permesso di soggiorno, del visto per soggiorno di lunga durata o di un'altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiorno.</p> <p>10. Lo Stato membro che emette una decisione di rimpatrio conformemente al presente articolo adotta tutte le misure necessarie a norma del presente regolamento per garantire l'efficacia del rimpatrio.</p>		<p>Strumenti tecnologici ad hoc potrebbero infine agevolare le procedure di compilazione e inserimento dell'ordine. La Commissione ha precisato che la possibilità di caricare direttamente in SIS le decisioni di rimpatrio richiederebbe una modifica del relativo regolamento e potrebbe anche non apportare valori aggiunti, in considerazione della estrema varietà esistente tra tali provvedimenti.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 8</p> <p style="text-align: center;">Deroghe all'obbligo di emettere una decisione di rimpatrio</p> <p>1. Le autorità competenti degli Stati membri possono decidere di non emettere una decisione di rimpatrio in uno dei casi seguenti in cui il cittadino di paese terzo è:</p> <p>a. trasferito in un altro Stato membro secondo la procedura di cui all'articolo 23 bis del regolamento (UE) 2016/399;</p> <p>b. trasferito in un altro Stato membro in virtù di accordi o intese bilaterali o sulla base della cooperazione tra Stati membri a norma dell'articolo 44;</p> <p>c. una persona il cui soggiorno irregolare sia scoperto in occasione di verifiche di frontiera svolte all'uscita alla frontiera esterna in conformità dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/399 o di controlli equivalenti a norma del diritto nazionale, ove giustificato sulla base delle circostanze specifiche del caso individuale e tenendo conto del principio di proporzionalità e dei diritti di difesa, evitando per quanto possibile di rinviare la partenza del cittadino di paese terzo interessato.</p> <p>2. La decisione di rimpatrio non è emessa se il cittadino di paese terzo è titolare di un permesso di soggiorno valido, di un visto per soggiorno di lunga durata o di un'altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiorno, rilasciati da un altro Stato membro, o se nei suoi confronti è in corso una procedura per il rinnovo di un permesso di soggiorno, di un visto per soggiorno di lunga durata o di un'altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiorno in un altro Stato membro.</p> <p>3. Nelle circostanze di cui al paragrafo 2, lo Stato membro esige che il cittadino di paese terzo si rechi immediatamente nel territorio dell'altro Stato membro. Se il cittadino di paese terzo non ottempera alla richiesta, o se è necessario che parta immediatamente per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sicurezza nazionale, gli Stati membri possono chiedere la cooperazione degli altri Stati membri a norma dell'articolo 44 o emettere una decisione di rimpatrio a norma dell'articolo 7.</p> <p>4. La decisione di rimpatrio non è emessa se il cittadino di paese terzo è oggetto di una decisione di rimpatrio esecutiva emessa da un altro Stato membro. In tal caso si applica la procedura descritta all'articolo 9.</p>	<p>Art. 13, c. 2-ter TUI</p>	<p>Rispetto alle previsioni di cui al punto 1 lett. a e b, in un sistema comune di rimpatrio, i casi di trasferimento di stranieri irregolari da Stato membro a Stato membro, senza che si proceda al rimpatrio, dovrebbero risultare sempre più residuali. Le previsioni in parola, peraltro, non prevedono alcun obbligo di rimpatrio in carico allo Stato membro ricevente.</p> <p>Sulle ipotesi di cui alle lettere a e b, si potrebbe valutare un ampliamento delle possibilità di collaborazione tra Stati previste dall'art. 44 anche ai casi di revoca del permesso di soggiorno (uno scambio informativo in questo ambito è già previsto dall'art.9 del regolamento SIS, come segnalato dalla Commissione), limitando i casi di trasferimento di stranieri irregolari tra Stati membri.</p> <p>Si condivide la previsione di cui al comma 1 lett.c, da leggere in combinato disposto con l'art.10.4, che consente allo Stato membro di non emettere decisione di rimpatrio nei confronti dello straniero il cui soggiorno irregolare sia riscontrato al momento delle verifiche in uscita alla frontiera esterna, imponendo direttamente un divieto di ingresso (in linea con quanto previsto all'art.13 comma 3 ter e ss. T.U.I., a seguito di modifica introdotta dal decreto legge nr.69 del 2024).</p> <p>Per quanto riguarda la fattispecie del cittadino di Paese terzo il cui soggiorno irregolare venga scoperto in occasione delle verifiche di frontiera in uscita (Art. 8, par. 1, let c) e Art. 10, par. 4), la Proposta di Regolamento in esame prevede, da una parte, la possibilità dello Stato membro di non emettere una decisione di rimpatrio e, dall'altra, d'imporre un divieto d'ingresso.</p> <p>A questo riguardo si rappresenta che la normativa nazionale già prevede il provvedimento di divieto di reingresso disposto dal Questore (art. 13, c. 2-ter TUI), per quanto l'applicabilità dell'istituto in argomento sia legata all'entrata in operatività del sistema ingressi e uscite (Entry Exit System), prevista attualmente per la fine di ottobre 2025.</p> <p>Si evidenzia che l'Autorità di frontiera (articolo 13 comma 2 quinquies del T.U.I.) sarà chiamata a:</p> <ul style="list-style-type: none"> -fornire una serie di informazioni allo straniero rintracciato in posizione irregolare durante le verifiche di frontiera in uscita; -provvedere alla necessaria segnalazione alla Questura del luogo in cui ha sede l'Ufficio di Frontiera accertatore, per le conseguenti valutazioni in ordine all'adozione del provvedimento amministrativo, significando che la compiuta

		<p>identificazione dello straniero ha luogo mediante la creazione della cartella di uscita contenente i dati di cui agli artt.16 e 17 del Regolamento (UE) 2226/2017; -provvedere all'inserimento in SDI per fornire traccia circa la notifica dell'informativa in argomento. In ordine al comma 4, da leggere in combinato disposto con il successivo art.9, in materia di mutuo riconoscimento delle decisioni di rimpatrio, si sostiene l'opportunità di modificare la previsione in senso facoltativo e non obbligatorio.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 9 Riconoscimento ed esecuzione di decisioni di rimpatrio emesse da un altro Stato membro</p> <p>1. Lo Stato membro in cui il cittadino di paese terzo soggiorna irregolarmente ("Stato membro di esecuzione") può riconoscere una decisione di rimpatrio esecutiva emessa nei confronti di detto cittadino da un altro Stato membro ("Stato membro di emissione") a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, sulla base dell'ordine europeo di rimpatrio di cui all'articolo 7, paragrafo 7, e su tale base ordina l'allontanamento a norma dell'articolo 12.</p> <p>2. Entro il 1° luglio 2027 la Commissione adotta una decisione di esecuzione per l'applicazione del paragrafo 3, sulla base di una valutazione dell'efficacia delle disposizioni giuridiche e tecniche messe in atto dagli Stati membri per rendere disponibile l'ordine europeo di rimpatrio attraverso il sistema d'informazione Schengen conformemente all'articolo 7, paragrafo 7. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dei risultati della sua valutazione. La decisione di esecuzione è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 2.</p> <p>3. A decorrere dalla pubblicazione della decisione di esecuzione adottata a norma del paragrafo 2, gli Stati membri riconoscono le decisioni di rimpatrio esecutive emesse da altri Stati membri a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, nei confronti di cittadini di paesi terzi presenti irregolarmente nel loro territorio sulla base dell'ordine europeo di rimpatrio di cui all'articolo 7, paragrafo 7, e ne ordinano l'allontanamento a norma dell'articolo 12.</p> <p>4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3, uno Stato membro può decidere di non riconoscere o non eseguire una decisione di rimpatrio dello Stato membro di emissione se l'esecuzione è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro di esecuzione, o se il cittadino di paese terzo deve essere allontanato verso un paese terzo diverso da quello indicato nella decisione di rimpatrio dello Stato membro di emissione.</p> <p>5. Lo Stato membro che non riconosce o non esegue una decisione di rimpatrio a norma del paragrafo 1 o 3 emette una decisione di rimpatrio a norma dell'articolo 7.</p> <p>6. Lo Stato membro di esecuzione sospende l'esecuzione del rimpatrio qualora siano sospesi gli effetti della decisione di rimpatrio nello Stato membro di emissione.</p>		<p>Nel corso dei gruppi tematici è mersa la posizione, sostenuta dall'Italia, di delineare il mutuo riconoscimento come facoltà e non come obbligo, non potendo gli Stati membri assumere responsabilità, e ulteriore aggravio amministrativo, per decisioni di rimpatrio emesse da altri Stati. Si potrebbero verificare, inoltre, situazioni critiche in cui vi sia la possibilità di rimpatriare immediatamente, con provvedimento nazionale, un soggetto pericoloso, ma non si possa farlo perché nei suoi confronti è pendente una decisione di rimpatrio emessa da altro Stato membro, ancora oggetto di ricorso. Prevedibili le difficoltà che si incontreranno nell'accertare, in tempi brevi, se la decisione emessa da altro Stato sia definitiva ed eseguibile (pendenza termini per presentare ricorso, presentazione ricorso, richiesta di sospensione dell'esecutività, pendenza di procedure di asilo o Dublino, etc.). Una possibile soluzione di compromesso potrebbe essere quella di prevedere l'obbligo di riconoscimento per le sole decisioni definitive (così segnalate da ciascuno Stato membro emittente) e ampliare la formulazione del punto 4, in materia di esclusione dell'obbligo.</p>

<p>7. Qualora lo Stato membro di emissione revochi la decisione di rimpatrio o quest'ultima sia annullata da un'autorità giudiziaria, lo Stato membro di esecuzione emette una decisione di rimpatrio alle condizioni di cui all'articolo 7.</p> <p>8. Lo Stato membro di emissione fornisce allo Stato membro di esecuzione tutti i dati e documenti disponibili necessari ai fini dell'esecuzione della decisione di rimpatrio, conformemente al regolamento (UE) 2018/1860 o sulla base dello scambio di informazioni tra Stati membri di cui all'articolo 38.</p> <p>9. Lo Stato membro di esecuzione può chiedere a Frontex di sostenere l'esecuzione della decisione di rimpatrio conformemente al capo II, sezione 8, del regolamento (UE) 2019/1896. Se l'esecuzione della decisione di rimpatrio non è sostenuta da Frontex, e su richiesta dello Stato membro di esecuzione, lo Stato membro di emissione versa allo Stato membro di esecuzione una compensazione il cui importo non supera i costi effettivamente sostenuti dallo Stato membro di esecuzione. La Commissione adotta una decisione di esecuzione per stabilire i criteri appropriati per determinare l'importo e le modalità pratiche della compensazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 2.</p> <p>10. La decisione della Commissione di cui al paragrafo 2 è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.</p>		
<p style="text-align: center;">Articolo 10 Emissione di un divieto d'ingresso</p> <p>1. Le decisioni di rimpatrio sono corredate di un divieto d'ingresso qualora:</p> <p>a. il cittadino di paese terzo sia oggetto di allontanamento a norma dell'articolo 12;</p> <p>b. l'obbligo di rimpatrio non sia stato rispettato entro i termini fissati a norma dell'articolo 13;</p> <p>c. il cittadino di paese terzo costituisca un pericolo per la sicurezza a norma dell'articolo 16;</p> <p>2. Nei casi diversi da quelli elencati al paragrafo 1, le autorità competenti stabiliscono se una decisione di rimpatrio debba essere corredata o meno di un divieto d'ingresso tenendo conto delle circostanze pertinenti, in particolare del livello di cooperazione del cittadino di paese terzo.</p> <p>3. Il divieto d'ingresso è emesso per iscritto come parte della decisione di rimpatrio o come atto distinto. Esso è notificato al cittadino di paese terzo in una lingua a lui comprensibile o che si può ragionevolmente supporre tale.</p> <p>4. Se giustificato sulla base delle circostanze specifiche del caso individuale e tenendo conto del principio di proporzionalità e dei diritti di difesa, ed evitando per quanto possibile di rinviare la partenza del cittadino di paese terzo interessato, le autorità competenti possono imporre un divieto d'ingresso senza emettere una decisione di rimpatrio a un cittadino di paese terzo che abbia soggiornato irregolarmente nel territorio degli Stati membri e il cui soggiorno irregolare sia scoperto in occasione di verifiche di frontiera svolte all'uscita in conformità</p>		<p>Per l'istituto del "divieto di ingresso" si richiamano i commi 13 e ss. dell'articolo 13 del T.U.I. e gli articoli 19 e 19bis del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394.</p> <p>Quanto all'<i>Entry ban</i> il comma 4 dell'articolo 10 sembra dare piena copertura alla procedura di divieto di reingresso di cui all'art.13 comma 2-ter e seguenti del T.U.I. Si nota inoltre che viene prevista la possibilità di estendere la durata degli <i>entry ban</i>, oltre al termine massimo di 10 anni, fino ad ulteriori 5. Pieno sostegno alla formulazione dell'art.10.4, come anticipato nell'analisi dell'art. 8.1-c. Si potrebbe proporre di valutare la possibilità di prevedere periodi di proroga del divieto più lunghi di 5 anni, per ridurre l'aggravio amministrativo che tale procedura comporterà. Si rappresenta inoltre la necessità che anche in caso di rimpatri volontari vi sia l'emissione di un divieto di ingresso (per consentire il tracciamento della persona in caso di reingresso, soprattutto nei casi in cui abbia beneficiato di forme di supporto).</p> <p>Alcune perplessità sull'articolo in esame sono da ricondursi all'impostazione del precedente articolo 9, per il caso in cui il divieto di ingresso associato alla <i>return decision</i> sia oggetto di ricorso o nel caso in cui lo Stato di esecuzione ritenga lo straniero meritevole di un <i>entry ban</i> più lungo.</p>

<p>dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/399.</p> <p>5. In casi individuali le autorità competenti possono astenersi dall'emettere un divieto d'ingresso per motivi umanitari o se il cittadino di paese terzo coopera debitamente con le autorità competenti, anche iscrivendosi a un programma di rimpatrio e reintegrazione.</p> <p>6. La durata del divieto d'ingresso è determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti del caso individuale e non supera i dieci anni.</p> <p>7. La durata del divieto d'ingresso ai sensi del paragrafo 6 può essere prorogata per periodi successivi della durata massima di cinque anni. Tale proroga si basa su una valutazione individuale che tiene debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti, in particolare di eventuali motivazioni debitamente circostanziate delle autorità competenti che giustificano la necessità di impedire ulteriormente l'ingresso del cittadino di paese terzo nel territorio degli Stati membri.</p> <p>8. Il periodo di divieto d'ingresso decorre dalla data in cui il cittadino di paese terzo lascia il territorio degli Stati membri.</p>		
<p style="text-align: center;">Articolo 11</p> <p style="text-align: center;">Revoca, sospensione o riduzione della durata del divieto d'ingresso</p> <p>1. Il divieto d'ingresso può essere revocato, sospeso o abbreviato se il cittadino di paese terzo:</p> <p>a. dimostra di essere rimpatriato volontariamente in ottemperanza a una decisione di rimpatrio;</p> <p>b. non è mai stato destinatario in passato di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento;</p> <p>c. non è entrato nel territorio di uno Stato membro mentre era in vigore un divieto d'ingresso.</p> <p>2. Il divieto d'ingresso può inoltre essere revocato, sospeso o abbreviato in casi individuali giustificati, anche per motivi umanitari, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti.</p> <p>3. Al cittadino di paese terzo è concessa la possibilità di chiedere la revoca, la sospensione o la riduzione della durata di un divieto d'ingresso.</p>		<p>Per l'istituto del "divieto di ingresso" si richiamano i commi 13 e ss. dell'articolo 13 del T.U.I. e gli articoli 19 e 19 bis del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394. In particolare le disposizioni che disciplinano l'istituto della speciale autorizzazione all'ingresso e della revoca del divieto di ingresso per i casi di partenza volontaria di cui ai commi 13 e 14 dell'articolo 13.</p> <p>Si ritiene fondamentale chiarire che lo straniero può attivare la procedura di cui al punto 3 solo dopo avere ottemperato alla decisione di rimpatrio.</p> <p>Si concorda con la posizione espressa dalla Francia in occasione dell'incontro europeo sopra menzionato, in ordine alla possibilità di procedere all'espulsione senza dover rifare la procedura nel caso in cui l'interessato abbia violato il divieto di ingresso. Si condivide la proposta del Lussemburgo di prevedere che la facoltà per lo straniero di chiedere la revoca, la sospensione o la riduzione della durata del divieto di ingresso sia attivabile solo dopo che sia trascorsa parte della sua durata, almeno per coloro che siano stati interessati da rimpatrio forzato.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 12</p> <p style="text-align: center;">Allontanamento</p> <p>1. Il cittadino di paese terzo oggetto di una decisione di rimpatrio è allontanato quando:</p> <p>a. rifiuta di cooperare con le autorità durante la procedura di rimpatrio;</p> <p>b. si sposta in un altro Stato membro senza autorizzazione, anche durante il periodo stabilito a norma dell'articolo 13;</p> <p>c. rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 16;</p> <p>d. non ha lasciato il territorio degli Stati membri entro la data stabilita conformemente all'articolo 13.</p>		<p>Le opzioni di rimpatrio prospettate sono due: volontaria (art.13) e forzata (art.12 - removal): anche in tale ultimo caso si può, sulla base di valida motivazione, concedere un termine per la partenza volontaria (art.12.6 che prevede necessità di stretta vigilanza sul rispetto e la possibilità di accompagnare lo straniero fino alla partenza).</p> <p>Si nota che il comma 1 dell'articolato richiama gli obblighi collaborativi del migrante durante le procedure di rimpatrio. In Italia gli obblighi di cooperazione predetti sono stati recentemente implementati, anche con riguardo allo straniero trattenuto in un centro chiuso (rif. decreto legge 145/2024).</p> <p>Più in generale, per le procedure previste dalla norma in esame si richiamano in</p>

<p>2. Le autorità competenti degli Stati membri possono emettere per iscritto una decisione o un atto amministrativo o giudiziario distinto che ordini l'allontanamento.</p> <p>3. Le autorità competenti valutano il rispetto del principio di non respingimento in relazione al paese di rimpatrio. Esse possono basarsi su una valutazione approfondita esistente di tutte le circostanze pertinenti nelle fasi precedenti della procedura. Ogni eventuale cambiamento delle circostanze e qualsiasi nuovo elemento che dimostri la sussistenza di un rischio è debitamente esaminato. Il cittadino di paese terzo interessato presenta il prima possibile eventuali elementi pertinenti relativi alla sua situazione personale.</p> <p>4. Eventuali misure coercitive prese per eseguire l'allontanamento devono essere necessarie e proporzionate e in ogni caso non devono superare la soglia dell'uso ragionevole della forza. Esse sono attuate conformemente alla legislazione nazionale, in osservanza dei diritti fondamentali e nel debito rispetto della dignità e dell'integrità fisica del cittadino di paese terzo interessato.</p> <p>5. Nell'effettuare l'allontanamento per via aerea gli Stati membri tengono conto degli orientamenti comuni sulle disposizioni di sicurezza applicabili all'allontanamento congiunto per via aerea che figurano nell'allegato della decisione 2004/573/CE del Consiglio.</p> <p>6. In casi debitamente giustificati e quando il cittadino di paese terzo sta chiaramente cooperando, le autorità competenti possono decidere di indicare una data entro la quale il cittadino di paese terzo deve lasciare il territorio degli Stati membri conformemente all'articolo 13. In tali circostanze, le autorità competenti controllano attentamente l'osservanza dell'obbligo da parte del cittadino di paese terzo, anche organizzando l'assistenza al trasporto verso il pertinente punto di partenza dall'Unione.</p>		<p>particolare gli articolati che disciplinano l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, segnatamente gli artt. 13 e ss. del T.U.I.</p> <p>Quanto al principio di non respingimento si richiama in particolare l'articolo 19 del T.U.I.</p> <p>In ogni fase della procedura è assicurato il rispetto del principio di non refolement. I principi sovranazionali impongono un obbligo per gli Stati di prendere in considerazione il predetto principio sistematicamente nell'ambito delle procedure di rimpatrio, cioè attraverso una valutazione automatica, senza che la persona debba fare domanda; qualora accertato, a quel principio è connaturato un rischio che va ad escludere il rinvio dello straniero.</p> <p>Per l'effetto, quanto alle procedure che riguardano i migranti, occorre evidenziare che nel nostro Paese la posizione dello straniero è sempre attentamente valutata; lo stesso è intervistato, al fine di evidenziare quelle informazioni necessarie ad assicurare la completezza dell'attività istruttoria e al fine di assicurare al medesimo la possibilità di manifestare qualsiasi condizione di vulnerabilità o esigenza di protezione; specifica attenzione è rivolta all'illustrazione dei motivi posti a fondamento di ogni provvedimento adottato.</p> <p>La richiesta di protezione internazionale può essere formulata in ogni fase della procedura di rimpatrio.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 13</p> <p style="text-align: center;">Rimpatrio volontario</p> <p>1. Se il cittadino di paese terzo non è oggetto di allontanamento a norma dell'articolo 12, la decisione di rimpatrio fissa la data entro la quale il cittadino di paese terzo deve lasciare il territorio degli Stati membri e indica la possibilità per l'interessato di lasciare il territorio prima.</p> <p>2. La data di cui al paragrafo 1 è stabilita tenendo debitamente conto delle circostanze specifiche del caso individuale. La data di partenza del cittadino di paese terzo non supera 30 giorni dalla data di notifica della decisione di rimpatrio.</p> <p>3. Gli Stati membri possono stabilire un periodo più lungo o prorogare il periodo concesso per lasciare il loro territorio di cui al paragrafo 1, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso individuale, quali legami familiari, l'esistenza di minori che frequentano la scuola, la partecipazione a un programma a sostegno del rimpatrio e della reintegrazione a norma dell'articolo 46, paragrafo 3, e l'osservanza dell'obbligo di cooperazione di cui all'articolo 21. L'eventuale proroga del periodo concesso per la partenza è comunicata per iscritto al cittadino di paese</p>		<p>Per l'istituto del "rimpatrio volontario" si richiamano in particolare il comma 5, 5.1 e 5.2 dell'articolo 13 del T.U.I (sull'istituto dell'espulsione con partenza volontaria) e l'articolo 14 ter del T.U.I (sull'istituto dei programmi di rimpatrio assistito).</p>

<p>terzo.</p> <p>4. Il cittadino di paese terzo lascia il territorio degli Stati membri entro la data stabilita a norma del paragrafo 1. In caso contrario, il cittadino di paese terzo è oggetto di allontanamento a norma dell'articolo 12.</p>		
<p style="text-align: center;">Articolo 14</p> <p style="text-align: center;">Condizioni per il rinvio dell'allontanamento</p> <p>1. L'allontanamento di cui all'articolo 12 è rinviato nei casi seguenti:</p> <p>a. qualora violi il principio di non respingimento; oppure</p> <p>b. quando, e per il periodo in cui, è in vigore la sospensione della decisione di rimpatrio a norma dell'articolo 28.</p> <p>2. L'allontanamento di cui all'articolo 12 può essere rinviato per un congruo periodo, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso individuale.</p> <p>3. Se il cittadino di paese terzo chiede il rinvio dell'allontanamento, la richiesta dev'essere debitamente motivata.</p> <p>4. Quando adottano una decisione a norma del paragrafo 1 o 2, gli Stati membri trasmettono al cittadino di paese terzo interessato una conferma scritta che specifica il periodo di rinvio e i suoi diritti durante tale periodo.</p> <p>5. La decisione di rinviare l'allontanamento a norma del paragrafo 1 o 2 è riesaminata periodicamente e almeno ogni sei mesi.</p> <p>6. Per quanto riguarda la situazione del cittadino di paese terzo durante i periodi per i quali l'allontanamento è rinviato, si tiene conto di quanto segue:</p> <p>a. le necessità basilari;</p> <p>b. l'unità del nucleo familiare con i membri della famiglia presenti nel territorio dello Stato membro;</p> <p>c. le prestazioni sanitarie d'urgenza e il trattamento essenziale delle malattie;</p> <p>d. l'accesso dei minori al sistema educativo di base, tenuto conto della durata del soggiorno;</p> <p>e. le esigenze particolari delle persone vulnerabili.</p> <p>7. Ove sia disposto il rinvio dell'allontanamento, possono essere applicate le misure di cui all'articolo 31 se le condizioni sono soddisfatte.</p>		<p>Quanto al principio di non respingimento si richiama in particolare l'articolo 19 del T.U.I.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 15</p> <p style="text-align: center;">Monitoraggio dell'allontanamento</p> <p>1. Gli Stati membri predispongono un meccanismo indipendente per monitorare il rispetto dei diritti fondamentali durante le operazioni di allontanamento. Gli Stati membri dotano il meccanismo di monitoraggio indipendente di mezzi adeguati.</p> <p>2. Il meccanismo di monitoraggio indipendente seleziona le operazioni di allontanamento da monitorare sulla base di una valutazione del rischio ed espleta i suoi compiti sulla base di un esame documentale e di verifiche a campione che possono essere effettuate senza preavviso. Gli Stati membri informano in anticipo l'organismo di monitoraggio in merito alle prossime operazioni di allontanamento</p>		<p>Si richiama la competenza del Garante Nazionale e dei Garanti regionali o locali dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 14, comma 2-bis, del T.U.I. come modificato dal decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, conv. in l. 18 dicembre 2020 n. 173, lo straniero trattenuto può rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, al Garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti delle persone private della libertà personale.</p> <p>La gestione delle strutture di trattenimento è sottoposta al controllo e all'indirizzo da parte del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, che esercita con visite e successive raccomandazioni il suo rilevante ruolo di orientamento al rispetto dei diritti fondamentali. In tale ambito assume massima rilevanza il dialogo</p>

<p>e garantiscono l'accesso ai luoghi pertinenti.</p> <p>3. Il meccanismo di monitoraggio comunica all'autorità nazionale competente le accuse comprovate di violazioni dei diritti fondamentali durante le operazioni di allontanamento. Le autorità competenti trattano tali accuse in modo efficace e senza indebito ritardo.</p>		<p>– ad oggi costante e fruttuoso - con la suddetta Autorità. Quell'Autorità garante nazionale svolge, in via più ampia, le funzioni di monitor di tutta la procedura concernente il rimpatrio, nelle varie fasi, fino all'imbarco sui vettori che riconducono lo straniero nel Paese di origine o provenienza. La direttiva 115/CE del 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle norme e alle procedure applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, recepita in Italia con il decreto legge 23 giugno 2011 n. 89, stabilisce all'articolo 8, punto, 6 che "Gli Stati membri prevedono un sistema di monitoraggio efficace dei rimpatri forzati". Il monitoraggio viene effettuato attraverso il controllo della documentazione relativa alla procedura di rimpatrio, le visite presso i C.P.R. e presso le sale d'attesa dedicate degli aeroporti, i colloqui riservati con i rimpatriandi e con il personale di scorta addetto, la partecipazione ai voli nazionali organizzati dal Ministero dell'Interno e a quelli congiunti organizzati dall'agenzia europea Frontex.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 16</p> <p style="text-align: center;">Rimpatrio di cittadini di paesi terzi che costituiscono un pericolo per la sicurezza</p> <p>1. Il presente articolo si applica ai cittadini di paesi terzi:</p> <p>a. che costituiscono una minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale;</p> <p>b. per i quali esistono fondati motivi di ritenere che abbiano commesso un reato grave di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio;</p> <p>c. per i quali esistono indizi concreti dell'intenzione di commettere un reato di cui alla lettera b) del presente paragrafo nel territorio di uno Stato membro.</p> <p>2. I cittadini di paesi terzi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo sono oggetto di allontanamento a norma dell'articolo 12.</p> <p>3. In deroga alle pertinenti disposizioni del presente regolamento, i cittadini di paesi terzi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo possono essere:</p> <p>a. oggetto di un divieto d'ingresso emesso a norma dell'articolo 10 che superi la durata massima di cui all'articolo 10, paragrafo 6, di un periodo supplementare di dieci anni al massimo;</p> <p>b. trattenuti a norma dell'articolo 29, paragrafo 3, lettera c);</p> <p>c. trattenuti in istituti penitenziari, dove siano tenuti separati dai detenuti ordinari;</p> <p>d. sottoposti a trattenimento per un periodo superiore alla durata massima di cui all'articolo 32, paragrafo 3, che è determinato da un'autorità giudiziaria tenendo conto delle circostanze del caso individuale e che è sottoposto al riesame di un'autorità giudiziaria almeno ogni tre mesi.</p>		<p>Il rimpatrio di cittadini previsti dall'articolo 16 della bozza di regolamento è attualmente disciplinato dall'art. 13, comma 1, del T.U.I. e dall'art. 3 del D.L. n. 144/2005 convertito con modificazioni dalla L. n. 155/2005 che prevede l'espulsione del Ministro dell'Interno per motivi di sicurezza dello Stato e di prevenzione del terrorismo. Di particolare rilievo anche l'articolo 9, comma 10, del T.U.I. che prevede che per il titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, l'espulsione può essere disposta per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato dal Ministro dell'interno, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.</p> <p>La bozza di regolamento prevede una procedura particolare e più restrittiva per soggetti che pongono rischi per la pubblica sicurezza, è rimarcato che in tali casi l'esecuzione del rimpatrio non deve essere sospesa, se non in caso di rischio di violazione del principio di non refoulement ed è prevista anche possibilità di detenzione per periodo più lungo (fino a 24 mesi) e presso Istituti di pena (in regime di separazione dai detenuti).</p>

<p>4. In deroga alle disposizioni dell'articolo 28, paragrafi 2 e 3, l'esecuzione di una decisione di rimpatrio emessa nei confronti di un cittadino di paese terzo che rientra nell'ambito di applicazione del presente articolo non è sospesa, a meno che sussista un rischio di violazione del principio di non respingimento.</p>		
<p style="text-align: center;">Articolo 17</p> <p style="text-align: center;">Rimpatrio in un paese terzo con il quale esiste un accordo o un'intesa</p> <p>1. Il rimpatrio ai sensi dell'articolo 4, primo comma, punto 3), lettera g), di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare richiede la conclusione di un accordo o di un'intesa con un paese terzo. Tale accordo o intesa può essere concluso esclusivamente con un paese terzo nel quale sono rispettati i principi e le norme internazionali in materia di diritti umani in conformità del diritto internazionale, compreso il principio di non respingimento.</p> <p>2. L'accordo o l'intesa di cui al paragrafo 1 stabilisce quanto segue:</p> <p>a. le procedure applicabili al trasferimento di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare dal territorio degli Stati membri al paese terzo di cui al paragrafo 1;</p> <p>b. le condizioni di soggiorno del cittadino di paese terzo nel paese terzo di cui al paragrafo 1, compresi gli obblighi e le responsabilità che spettano rispettivamente allo Stato membro e a detto paese terzo;</p> <p>c. ove del caso, le modalità del successivo rimpatrio nel paese di origine o in un altro paese in cui il cittadino di paese terzo decide volontariamente di rimpatriare e le conseguenze nel caso in cui ciò non sia possibile;</p> <p>d. gli obblighi del paese terzo di cui al paragrafo 1, seconda frase;</p> <p>e. un organismo o meccanismo indipendente incaricato di monitorare l'effettiva applicazione dell'accordo o dell'intesa;</p> <p>f. le conseguenze di eventuali violazioni dell'accordo o dell'intesa o di cambiamenti significativi che incidano negativamente sulla situazione del paese terzo.</p> <p>3. Prima di concludere un accordo o un'intesa a norma del paragrafo 1, gli Stati membri ne informano la Commissione e gli altri Stati membri.</p> <p>4. I minori non accompagnati e le famiglie con minori non sono rimpatriati in un paese terzo di cui al paragrafo 1.</p>		<p>Si richiama quanto rappresentato per l'articolo 4 soprattutto sull'articolo 4.3, lettera g).</p> <p>A tal riguardo si ritiene che nel testo unionale in argomento, debba essere meglio esplicitato come, in virtù di specifici accordi o intese, possano svolgersi nel paese terzo specifici "momenti" del processo di rimpatrio, come ad esempio solo il trattenimento in un centro chiuso, al fine di poter ricomprendere le attività che attualmente si svolgono in attuazione del Protocollo Italia Albania, con l'uso prevalente come centro per rimpatri.</p> <p>Si tratta del protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria fatto a Roma il 6 novembre 2023, che ha ricevuto ratifica ed esecuzione con la legge 21 febbraio 2024, n. 14 (in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 44 del 22 febbraio 2024).</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 18</p> <p style="text-align: center;">Interesse superiore del minore</p> <p>L'interesse superiore del minore costituisce una considerazione preminente nell'applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento.</p>		<p>Si richiama in particolare l'articolo 19 del T.U.I. con il divieto di espulsione ovvero il diritto di seguire il familiare espulso.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 19</p> <p style="text-align: center;">Accertamento dell'età del minore</p> <p>Se, sulla base delle dichiarazioni del cittadino di paese terzo, delle prove documentali disponibili o di altre indicazioni pertinenti, sussistono dubbi sul fatto che il cittadino di paese terzo sia o meno un minore, l'autorità competente può</p>		

<p>procedere a un accertamento multidisciplinare, compresa una valutazione psicosociale, effettuato da professionisti qualificati, per stabilire l'età del cittadino di paese terzo. A tale accertamento si applica per analogia l'articolo 25 del regolamento (UE) 2024/1348.</p>		
<p style="text-align: center;">Articolo 20</p> <p style="text-align: center;">Rimpatrio di minori non accompagnati</p> <p>1. Prima di emettere una decisione di rimpatrio nei confronti di un minore non accompagnato, organismi appropriati diversi dalle autorità che eseguono il rimpatrio forniscono assistenza in linea con l'interesse superiore del minore.</p> <p>2. È nominato un rappresentante o una persona formata per salvaguardare l'interesse superiore del minore, con il compito di rappresentare e assistere il minore non accompagnato nonché di agire, se del caso, a suo nome nella procedura di rimpatrio. Il rappresentante nominato deve avere ricevuto una congrua formazione in materia di comunicazione a misura di minore e adatta all'età, e parlare una lingua comprensibile al minore. Tale persona è la persona designata a fungere da rappresentante a norma della direttiva (UE) 2024/1346 laddove detta persona sia stata designata ai sensi dell'articolo 27 della medesima direttiva.</p> <p>3. Il minore non accompagnato è ascoltato, direttamente o tramite il rappresentante o la persona formata di cui al paragrafo 2, anche ai fini della determinazione dell'interesse superiore del minore. Prima di allontanare un minore non accompagnato dal territorio di uno Stato membro, le autorità di tale Stato membro si accertano che questi sarà ricondotto a un membro della sua famiglia, a un tutore designato o presso adeguate strutture di accoglienza nel paese di rimpatrio.</p>		
<p style="text-align: center;">Articolo 21</p> <p style="text-align: center;">Obbligo di cooperare</p> <p>1. I cittadini di paesi terzi hanno l'obbligo di cooperare con le autorità competenti degli Stati membri in tutte le fasi delle procedure di rimpatrio e di riammissione e devono ottemperare all'obbligo di lasciare il territorio degli Stati membri. I cittadini di paesi terzi forniscono alle autorità competenti, senza indebito ritardo, informazioni su qualsiasi cambiamento della loro situazione individuale pertinente ai fini dell'articolo 5.</p> <p>2. I cittadini di paesi terzi:</p> <p>a. rimangono nel territorio dello Stato membro competente per la procedura di rimpatrio di cui sono oggetto e non fuggono in un altro Stato membro;</p> <p>b. forniscono su richiesta delle autorità competenti, senza indebito ritardo, tutte le informazioni e la documentazione fisica di cui dispongono che siano necessarie a stabilire o verificare la loro identità, o altrimenti pertinenti nell'ambito della procedura di rimpatrio e riammissione;</p> <p>c. non distruggono né eliminano in altro modo tali documenti, non usano</p>		<p>L'art.21 disciplina espressamente e dettagliatamente l'obbligo per lo straniero irregolare di cooperare.</p> <p>In Italia gli obblighi di cooperazione predetti sono stati recentemente implementati, anche con riguardo allo straniero trattenuto in un centro chiuso (rif. decreto legge 145/2024).</p>

pseudonimi con intenti fraudolenti, non comunicano altre informazioni false in forma orale o scritta né si oppongono altrimenti in modo fraudolento alla procedura di rimpatrio o di riammissione;

d. forniscono una spiegazione qualora non siano in possesso di un documento di identità o di viaggio;

e. forniscono informazioni sui paesi terzi attraversati;

f. forniscono dati biometrici quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio;

g. comunicano recapiti precisi, compresi l'attuale luogo di residenza, l'indirizzo, il numero di telefono al quale possono essere contattati e, se disponibile, un indirizzo di posta elettronica;

h. forniscono, senza indebito ritardo, informazioni su eventuali modifiche dei recapiti di cui alla lettera g);

i. rimangono a disposizione a norma dell'articolo 23 per l'intera durata delle procedure di rimpatrio e riammissione e, in particolare, si presentano al momento della partenza per il trasporto ai fini del rimpatrio;

j. forniscono tutte le informazioni e le dichiarazioni necessarie ai fini delle domande presentate alle autorità competenti dei paesi terzi interessati per ottenere i documenti di viaggio e cooperano con dette autorità ove necessario;

k. se necessario per stabilire la loro cittadinanza, si presentano di persona o, in caso di difficoltà, in videoconferenza dinanzi alle autorità nazionali e alle autorità dei paesi terzi competenti, nel luogo indicato da tali autorità;

l. se richiesto dalle autorità competenti, partecipano alla consulenza in materia di rimpatrio e reintegrazione.

3. Le informazioni e la documentazione fisica di cui al paragrafo 2, lettera b), o, se non disponibili, le loro copie, comprendono in particolare le dichiarazioni rilasciate dai cittadini di paesi terzi e qualsiasi documentazione in loro possesso riguardante:

a. il nome, la data e il luogo di nascita, il genere, la cittadinanza o le cittadinanze o il fatto che il cittadino di paese terzo è apolide;

b. i familiari e altri dati personali dei cittadini di paesi terzi, se pertinenti per svolgere la procedura di rimpatrio o di riammissione o per determinare il paese di rimpatrio;

c. il tipo, il numero, il periodo di validità e il paese di rilascio di qualsiasi documento d'identità o di viaggio dei cittadini di paesi terzi e altri documenti da essi forniti che l'autorità competente ritiene pertinenti ai fini della loro identificazione, dello svolgimento della procedura di rimpatrio o di riammissione e della determinazione del paese di rimpatrio;

d. eventuali permessi di soggiorno o altre autorizzazioni che conferiscono ai cittadini di paesi terzi il diritto di soggiorno, rilasciati da un altro Stato membro o da un paese terzo;

e. eventuali decisioni di rimpatrio emesse da un altro Stato membro;

<p>f. il paese o i paesi e il luogo o i luoghi precedenti di residenza, gli itinerari di viaggio e la documentazione di viaggio.</p> <p>4. Qualora decidano di trattenere uno o più documenti di cui al paragrafo 2, lettera b), necessari per preparare il rimpatrio, le autorità competenti provvedono affinché il cittadino di paese terzo riceva immediatamente fotocopie o, a sua scelta, copie elettroniche degli originali. Nel contesto del rimpatrio di cui all'articolo 13, le autorità competenti restituiscono tali documenti al cittadino di paese terzo al momento della partenza o dell'arrivo nel paese terzo.</p> <p>5. Il cittadino di paese terzo accetta di ricevere le comunicazioni delle autorità competenti, per telefono, posta elettronica o posta, presso i recapiti più recenti che ha indicato alle autorità competenti a norma del paragrafo 2, lettere g) e h). Gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale il metodo di comunicazione e il momento in cui la comunicazione è considerata ricevuta dal cittadino di paese terzo e notificata a quest'ultimo, oppure si avvalgono dei sistemi digitali sviluppati e/o sostenuti dall'Unione ai fini di tale comunicazione.</p> <p>6. Un cittadino di paese terzo può essere perquisito e i suoi effetti personali possono essere perquisiti ove ciò sia necessario e debitamente giustificato ai fini della procedura di rimpatrio o di riammissione e fatta salva qualsiasi perquisizione effettuata per motivi di sicurezza. Qualsiasi perquisizione del cittadino di paese terzo a norma del presente regolamento è svolta nel rispetto dei diritti fondamentali, in particolare dei principi della dignità umana e dell'integrità fisica e psicologica, ed è soggetta alle garanzie e ai mezzi di ricorso previsti dal diritto nazionale.</p>		
<p style="text-align: center;">Articolo 22</p> <p style="text-align: center;">Conseguenze dell'inosservanza dell'obbligo di cooperare</p> <p>In caso di inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da a) a k), gli Stati membri prevedono la possibilità di imporre al cittadino di paese terzo, in seguito a una valutazione individuale, misure effettive, proporzionate e dissuasive comprese tra le seguenti:</p> <p>(1) il rifiuto o la riduzione di talune prestazioni e indennità concesse in virtù della legislazione dello Stato membro ai cittadini di paesi terzi interessati, a meno che ciò non comporti l'impossibilità per le persone di provvedere alle loro necessità basilari;</p> <p>(2) il rifiuto o la riduzione degli incentivi volti a promuovere il rimpatrio volontario a norma dell'articolo 13 o la riduzione dell'assistenza nell'ambito dei programmi di rimpatrio e reintegrazione a norma dell'articolo 46, paragrafo 3;</p> <p>(3) il sequestro dei documenti d'identità o di viaggio, a condizione che il cittadino di paese terzo ne riceva una copia;</p> <p>(4) il rifiuto o la revoca del permesso di lavoro, a norma del diritto nazionale;</p> <p>(5) la proroga della durata di un divieto d'ingresso a norma dell'articolo 10, paragrafo 7;</p>		<p>L'art.22 disciplina le conseguenze della non ottemperanza all'obbligo di cooperazione: di rilievo appare la previsione di cui alla lettera "a" (rifiuto o riduzione di benefici e supporti economici).</p>

(6) sanzioni pecuniarie.		
<p style="text-align: center;">Articolo 23</p> <p style="text-align: center;">Disponibilità per il processo di rimpatrio</p> <p>1. Per garantire un rimpatrio rapido, efficiente ed efficace, i cittadini di paesi terzi sono soggetti, per tutta la durata della procedura di rimpatrio, a una o più delle misure seguenti:</p> <p>a. l'assegnazione a una zona geografica all'interno del territorio dello Stato membro in cui possono circolare liberamente;</p> <p>b. la residenza presso un indirizzo specifico;</p> <p>c. l'obbligo di presentarsi alle autorità competenti in una data specifica o a intervalli ragionevoli.</p> <p>2. Il paragrafo 1 si applica solo nella misura in cui sia compatibile con le esigenze particolari delle persone vulnerabili e con l'interesse superiore del minore.</p> <p>3. Le autorità competenti possono concedere al cittadino di paese terzo, su sua richiesta, il permesso di:</p> <p>a. lasciare temporaneamente la zona geografica per motivi familiari urgenti e gravi debitamente giustificati o per cure mediche necessarie non disponibili nella zona geografica;</p> <p>b. risiedere temporaneamente in un luogo diverso da quello stabilito a norma del paragrafo 1, lettera b);</p> <p>c. non osservare temporaneamente l'obbligo di presentarsi alle autorità.</p> <p>4. Le decisioni in merito ai permessi di cui al paragrafo 3, primo comma, sono adottate in modo obiettivo ed imparziale nel merito del singolo caso, e sono motivate qualora il permesso non sia concesso.</p> <p>5. Il cittadino di paese terzo non è tenuto a chiedere un permesso per comparire dinanzi alle autorità e in giudizio qualora la sua presenza sia necessaria. Il cittadino di paese terzo ne informa le autorità competenti.</p> <p>6. Le decisioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), sono adottate per iscritto, sono proporzionate e tengono conto delle circostanze specifiche del cittadino di paese terzo interessato.</p>		<p>L'art.23 prevede misure volte a garantire la disponibilità dello straniero nel corso della procedura di rimpatrio. Si tratta di fattispecie che richiamano le restrizioni alla circolazione introdotte nel patto migrazione ed asilo con riferimento in particolare all'art. 9 della direttiva 1346/2024.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 24</p> <p style="text-align: center;">Diritto all'informazione</p> <p>1. I cittadini di paesi terzi soggetti alla procedura di rimpatrio sono informati senza indebito ritardo in merito a quanto segue:</p> <p>a. lo scopo, la durata e le fasi della procedura di rimpatrio, nonché i mezzi di ricorso disponibili e i termini per esperirli;</p> <p>b. i loro diritti e obblighi durante la procedura di rimpatrio di cui agli articoli 21 e 23, le conseguenze dell'inosservanza di cui all'articolo 22, l'esistenza di una segnalazione di rimpatrio che li riguarda nel sistema d'informazione Schengen e il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione di rimpatrio emessa da un altro</p>		<p>Si richiama in particolare l'articolo 2 del T.U.I. sui diritti dello straniero, in particolare i commi 6 e ss.</p>

<p>Stato membro a norma dell'articolo 9;</p> <p>c. la consulenza e i programmi in materia di rimpatrio e reintegrazione di cui all'articolo 46;</p> <p>d. i loro diritti e obblighi procedurali durante l'intera procedura di rimpatrio conformemente al presente regolamento e al diritto nazionale, in particolare il diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali a norma dell'articolo 25.</p> <p>2. Le informazioni sono fornite senza indebito ritardo in un linguaggio semplice e accessibile e in una lingua comprensibile al cittadino di paese terzo o che si può ragionevolmente supporre tale, ricorrendo se necessario anche alla traduzione e all'interpretazione scritte o orali. Tali informazioni sono fornite mediante schede informative standard, in formato cartaceo o elettronico. Nel caso dei minori, le informazioni sono fornite in maniera adatta ai minori stessi e adeguata all'età, con il coinvolgimento del titolare della responsabilità genitoriale o del rappresentante di cui all'articolo 20, paragrafo 2. Al cittadino di paese terzo è data la possibilità di confermare di aver ricevuto le informazioni.</p>		
<p style="text-align: center;">Articolo 25</p> <p style="text-align: center;">Assistenza e rappresentanza legali</p> <p>1. Nei casi di ricorso o riesame dinanzi a un'autorità giudiziaria di cui all'articolo 27, gli Stati membri garantiscono, su richiesta del cittadino di paese terzo, l'accesso gratuito all'assistenza e alla rappresentanza legali qualora ciò sia necessario per assicurare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.</p> <p>2. I minori non accompagnati ricevono automaticamente assistenza e rappresentanza legali gratuite.</p> <p>3. L'assistenza e la rappresentanza legali consistono nella preparazione del ricorso o della richiesta di riesame, ivi incluse, come minimo, la preparazione dei documenti procedurali richiesti dal diritto nazionale e, in caso di udienza, la partecipazione a tale udienza dinanzi a un'autorità giudiziaria per garantire l'esercizio effettivo del diritto di difesa. Tale assistenza non pregiudica l'assistenza prevista dal regolamento (UE) 2024/1348.</p> <p>4. L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite sono fornite da avvocati o altre persone adeguatamente qualificate, autorizzate o riconosciute ai sensi del diritto nazionale, i cui interessi non contrastano o non possono potenzialmente contrastare con quelli del cittadino di paese terzo.</p> <p>5. La prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite nella procedura d'impugnazione può essere esclusa dagli Stati membri se:</p> <p>a. si ritiene che il cittadino di paese terzo disponga di risorse sufficienti per sostenere assistenza e rappresentanza legali a proprie spese;</p> <p>b. si ritiene che il ricorso non abbia prospettive concrete di successo o sia abusivo;</p> <p>c. il ricorso o il riesame sono inquadrati dal diritto nazionale nel secondo grado d'impugnazione o in grado più elevato, compresi i riesami ulteriori delle</p>		<p>Competenza del Ministero della Giustizia.</p>

<p>cause o i giudizi d'appello;</p> <p>d. il cittadino di paese terzo è già assistito o rappresentato da un consulente legale.</p> <p>6. Il cittadino di paese terzo che chiede assistenza e rappresentanza legali gratuite rende nota la propria situazione finanziaria.</p> <p>7. Ad eccezione dell'assistenza fornita ai minori non accompagnati, e in linea con il rispetto dell'essenza del diritto a un ricorso effettivo, gli Stati membri possono:</p> <p>a. imporre limiti monetari o temporali alla prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite, purché tali limiti non siano arbitrari e non costituiscano restrizioni indebite all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite, né pregiudichino l'esercizio del diritto di difesa;</p> <p>b. richiedere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute qualora vi sia stato un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del cittadino di paese terzo durante la procedura di rimpatrio o qualora la decisione di fornire assistenza e rappresentanza legali gratuite sia stata adottata in base a informazioni false fornite dal cittadino di paese terzo;</p> <p>c. prevedere, per quanto riguarda gli onorari e altre spese e rimborsi, che il trattamento concesso ai cittadini di paesi terzi sia equivalente a quello di norma concesso ai propri cittadini per questioni che rientrano nell'assistenza legale, ma non più favorevole.</p> <p>8. Gli Stati membri stabiliscono norme procedurali specifiche in merito alle modalità di presentazione e trattamento delle domande di assistenza e rappresentanza legali gratuite oppure applicano le norme esistenti per domande nazionali di natura analoga, purché tali norme non rendano eccessivamente difficile o impossibile l'accesso all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite.</p> <p>9. Se un'autorità diversa da un'autorità giudiziaria decide di non concedere l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite perché si ritiene che il ricorso non abbia prospettive concrete di successo o sia abusivo, il richiedente ha diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione dinanzi a un'autorità giudiziaria. A tal fine, il richiedente ha diritto di chiedere l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite.</p> <p>10. Gli Stati membri possono prevedere assistenza e rappresentanza legali gratuite nella procedura amministrativa in conformità del diritto nazionale.</p>		
<p style="text-align: center;">Articolo 26</p> <p style="text-align: center;">Diritto a un ricorso effettivo</p> <p>1. Al cittadino di paese terzo interessato sono concessi mezzi di ricorso effettivo avverso le decisioni di cui all'articolo 7, all'articolo 10 e all'articolo 12, paragrafo 2, dinanzi a un'autorità giudiziaria competente.</p> <p>2. Il ricorso effettivo prevede l'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto.</p> <p>3. Gli Stati membri provvedono affinché l'osservanza delle prescrizioni derivanti dal principio di non respingimento sia verificata dall'autorità giudiziaria</p>		<p>Competenza del Ministero della Giustizia</p>

competente, su richiesta del cittadino di paese terzo o d'ufficio.		
<p style="text-align: center;">Articolo 27</p> <p style="text-align: center;">Ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria competente</p> <p>1. Per garantire il diritto a un ricorso effettivo conformemente all'articolo 26, gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale termini ragionevoli entro i quali l'autorità giudiziaria competente di primo grado deve esaminare le decisioni di cui all'articolo 7, all'articolo 10 e all'articolo 12, paragrafo 2, prevedendo un esame adeguato e completo del ricorso. Il termine per la presentazione di un ricorso dinanzi a un'autorità giudiziaria di primo grado non supera i 14 giorni.</p> <p>2. I termini di cui al paragrafo 1 decorrono dalla data in cui una delle decisioni di cui all'articolo 7, all'articolo 10 e all'articolo 12, paragrafo 2, è notificata al cittadino di paese terzo, o da un'altra data stabilita dal diritto nazionale, in particolare quando il cittadino di paese terzo in questione è fuggito.</p> <p>3. Se la decisione di rimpatrio è basata sullo stesso atto di una decisione di negare il soggiorno regolare del cittadino di paese terzo o di porvi fine, o è emessa nello stesso atto di tale decisione, il termine per impugnare la decisione di rimpatrio può essere quello stabilito dal diritto nazionale per impugnare una decisione di negare il soggiorno regolare o di porvi fine.</p> <p>4. Se il divieto d'ingresso è adottato contestualmente alla decisione di rimpatrio di cui all'articolo 7, è impugnato insieme a tale decisione di rimpatrio dinanzi alla stessa autorità giudiziaria, nello stesso procedimento giudiziario ed entro gli stessi termini. Se il divieto d'ingresso è adottato separatamente dalla decisione di rimpatrio o costituisce l'unica decisione impugnata, esso può essere impugnato separatamente. I termini per avviare tale procedimento giudiziario distinto sono gli stessi previsti nel caso in cui il divieto d'ingresso sia impugnato insieme alla decisione di rimpatrio.</p> <p>5. Se, nel caso in cui la traduzione debba essere fornita dal richiedente, i documenti non sono presentati entro i termini stabiliti dall'autorità giudiziaria competente o se, nel caso in cui l'autorità giudiziaria competente provveda alla traduzione, i documenti non sono presentati in tempo utile affinché quest'ultima assicuri la traduzione, l'autorità giudiziaria può rifiutare di prendere tali documenti in considerazione.</p>		<p>Competenza del Ministero della Giustizia</p> <p>Preme rilevare, per gli articoli 27-28, come le norme impongano l'obbligo di non procedere al rimpatrio prima che sia decorso il termine per impugnazione della decisione, che non dovrebbe eccedere i 14 giorni, con possibilità di notifica <i>in absentia</i> in caso di <i>absconding</i>. Entro il medesimo termine può essere richiesta la sospensiva, su cui il giudice deve pronunciarsi entro 48 ore salvo casi particolari, in cui il termine può essere esteso. La presentazione di appelli reiterati non ha effetto sospensivo automatico, ma lo straniero può chiedere la sospensiva, con il conseguente rischio di blocco continuo dei rimpatri.</p> <p>Si configura dunque una generale ineseguibilità dei provvedimenti per almeno 16 giorni, con l'ulteriore rischio che il termine per la decisione sulla sospensiva possa essere considerato dalla giurisprudenza come meramente ordinatorio. Verrebbe, dunque, capovolto l'attuale approccio nazionale che prevede il generale effetto non sospensivo dei ricorsi, salva richiesta di sospensiva e la possibilità di procedere direttamente alla esecuzione delle decisioni anche nel periodo di termine concesso per la presentazione del ricorso stesso (salvo i casi di decisioni emesse dalle Commissioni territoriali).</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 28</p> <p style="text-align: center;">Effetto sospensivo</p> <p>1. L'esecuzione delle decisioni emesse a norma dell'articolo 7, dell'articolo 10 e dell'articolo 12, paragrafo 2, è sospesa fino alla scadenza del termine per esercitare il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un'autorità giudiziaria di primo grado di cui all'articolo 27.</p> <p>2. Ai cittadini di paesi terzi è riconosciuto il diritto di presentare una domanda di sospensione dell'esecuzione di una decisione di rimpatrio entro la scadenza del termine per esercitare il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a</p>		

<p>un'autorità giudiziaria di primo grado di cui all'articolo 27. L'autorità giudiziaria ha la facoltà di decidere, esaminati gli elementi di fatto e di diritto, se sospendere o meno l'esecuzione della decisione di rimpatrio nelle more dell'esito del ricorso. L'esecuzione della decisione di rimpatrio è sospesa laddove sussista un rischio di violazione del principio di non respingimento.</p> <p>3. Qualora sia presentato un ulteriore ricorso avverso una prima o una successiva decisione in merito al ricorso, l'esecuzione della decisione di rimpatrio non è sospesa, tranne se il cittadino di paese terzo ne chiede la sospensione e l'autorità giudiziaria competente decide di concederla in considerazione delle circostanze specifiche del caso individuale.</p> <p>4. La decisione sulla domanda di sospensione dell'esecuzione di una decisione di rimpatrio è adottata entro 48 ore. In casi che implicino questioni complesse di fatto o di diritto, tale termine può essere prorogato.</p>		
<p style="text-align: center;">Articolo 29</p> <p style="text-align: center;">Motivi di trattenimento</p> <p>1. Gli Stati membri possono trattenere un cittadino di paese terzo a norma del presente regolamento sulla base di una valutazione caso per caso e solo se il trattenimento è proporzionato.</p> <p>2. Gli Stati membri possono trattenere un cittadino di paese terzo soltanto per preparare il rimpatrio o effettuare l'allontanamento.</p> <p>3. Un cittadino di paese terzo può essere trattenuto soltanto sulla base di uno o più dei motivi di trattenimento seguenti:</p> <p>a. sussiste un rischio di fuga determinato in conformità dell'articolo 30;</p> <p>b. il cittadino di paese terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento;</p> <p>c. il cittadino di paese terzo costituisce un pericolo per la sicurezza a norma dell'articolo 16;</p> <p>d. per determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza;</p> <p>e. le misure adottate a norma dell'articolo 31 non sono state osservate.</p> <p>4. I motivi di trattenimento sono previsti nella legislazione nazionale.</p> <p>5. Il trattenimento è disposto dalle autorità amministrative o giudiziarie. Il trattenimento è disposto con decisione scritta, che specifica i motivi di fatto e di diritto su cui si basa e contiene informazioni sui mezzi di ricorso disponibili. La decisione è notificata al cittadino di paese terzo in una lingua a lui comprensibile o che si può ragionevolmente supporre tale.</p> <p>6. Nel trattenere un cittadino di paese terzo a norma del paragrafo 2, gli Stati membri tengono conto di eventuali caratteristiche fisiche, dichiarazioni o comportamenti del cittadino di paese terzo indicanti che si tratta di una persona vulnerabile.</p>		<p>Si richiamano le disposizioni dell'articolo 14 del T.U.I e gli articoli 20-22 del DPR 394/99, nonché la Direttiva del Ministro dell'Interno del 19 maggio 2022 (c.d. "Direttiva Lamorgese") che ha sostituito il precedente decreto ministeriale, contenente il "Regolamento" relativo ai C.P.R.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 30</p> <p style="text-align: center;">Rischio di fuga</p>		<p>Per il concetto di "fuga" si richiamano l'articolo 13, commi 4 e 4-bis, del T.U.I. (si richiama altresì la declinazione del rischio di fuga di cui all'articolo 6-ter del d.lgs. n.</p>

<p>1. Salvo prova contraria, sussiste il rischio di fuga in un caso individuale quando è soddisfatto uno dei criteri seguenti:</p> <p>a. il cittadino di paese terzo si è spostato senza autorizzazione nel territorio di un altro Stato membro o di altri Stati membri, anche a seguito di transito attraverso un paese terzo, o ha tentato di farlo;</p> <p>b. il cittadino di paese terzo risulta oggetto di una decisione di rimpatrio o di una decisione di esecuzione emessa da uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio si trova attualmente in soggiorno irregolare, anche qualora sia stato scoperto in seguito a segnalazioni inserite nel sistema d'informazione Schengen a norma del regolamento (UE) 2018/1860;</p> <p>c. le misure di cui all'articolo 23 non sono state osservate.</p> <p>2. Nei casi non contemplati dal paragrafo 1, il rischio di fuga è determinato sulla base di una valutazione complessiva delle circostanze specifiche del caso individuale e qualora sia soddisfatto uno dei criteri seguenti relativi al cittadino di paese terzo interessato:</p> <p>a. mancanza di domicilio, di fissa dimora o di un indirizzo affidabile;</p> <p>b. dichiarazione esplicita dell'intenzione di non ottemperare alle misure connesse al rimpatrio applicate in virtù del presente regolamento o azioni che dimostrino chiaramente tale intenzione;</p> <p>c. inosservanza degli obblighi imposti da una decisione di rimpatrio fino alla data entro la quale il cittadino di paese terzo deve lasciare il territorio degli Stati membri a norma dell'articolo 13;</p> <p>d. inosservanza dell'obbligo di cooperare con le autorità competenti degli Stati membri in tutte le fasi delle procedure previste dal presente regolamento, a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da a) a k);</p> <p>e. esistenza di seri motivi per ritenere che, nell'imminenza della partenza, il cittadino di paese terzo intenda violare l'obbligo di cooperare di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera l);</p> <p>f. uso di documenti d'identità o di viaggio, permessi di soggiorno o visti, o documenti che giustificano le condizioni d'ingresso, falsi o contraffatti, distruzione o eliminazione di tali documenti, uso di pseudonimi con intenti fraudolenti, comunicazione di altre informazioni false in forma orale o scritta o altre forme di opposizione fraudolenta alla procedura di rimpatrio o di riammissione;</p> <p>g. opposizione violenta alla procedura di rimpatrio;</p> <p>h. rientro nell'Unione in violazione di un divieto d'ingresso valido.</p>		<p>142/2015, per lo specifico status di dublinante).</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 31 Alternative al trattenimento</p> <p>1. Gli Stati membri prevedono misure alternative al trattenimento nel diritto nazionale. Tali misure sono disposte tenendo conto delle circostanze individuali del cittadino di paese terzo interessato, comprese eventuali vulnerabilità, e sono proporzionate al livello del rischio di fuga valutato conformemente all'articolo 30.</p>		<p>Si richiama in particolare l'articolo 14 del T.U.I. comma 1-bis. Il nuovo articolato prevede espressamente la necessità di validazione giudiziaria (previsione assente per le misure di cui all'art.23). È prevista altresì l'introduzione della garanzia finanziaria e misure di controllo elettronico, in aggiunta alle "tradizionali" tre misure alternative già recepite dal nostro ordinamento nazionale.</p>

<p>2. A tal fine, gli Stati membri dispongono una delle misure seguenti:</p> <p>a. l'obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità competenti con una frequenza massima di tre giorni, in funzione delle circostanze individuali;</p> <p>b. l'obbligo di consegnare i documenti d'identità o di viaggio alle autorità competenti;</p> <p>c. l'obbligo di risiedere in un luogo stabilito dalle autorità competenti;</p> <p>d. la costituzione di una garanzia finanziaria adeguata;</p> <p>e. il ricorso alla sorveglianza elettronica, con le garanzie e le procedure previste dal diritto nazionale.</p> <p>3. La decisione di applicare le misure di cui al paragrafo 2 è motivata in fatto e in diritto.</p> <p>4. I cittadini di paesi terzi sono informati della decisione di applicare le misure di cui al paragrafo 2 e delle conseguenze dell'inosservanza di tale decisione, in particolare a norma dell'articolo 29, paragrafo 3, lettera e), e dei mezzi di ricorso di cui al paragrafo 5 del presente articolo.</p> <p>5. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni adottate a norma del paragrafo 2 siano riesaminate rapidamente da un'autorità giudiziaria su richiesta della persona interessata o d'ufficio, al più tardi entro due mesi.</p>		
<p style="text-align: center;">Articolo 32</p> <p style="text-align: center;">Periodo di trattenimento</p> <p>1. Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto finché perdurano le condizioni di cui all'articolo 29 e per il periodo necessario ad assicurare che il rimpatrio sia eseguito.</p> <p>2. Quando risulta che le condizioni di cui all'articolo 29 non sono più soddisfatte, il trattenimento non è più giustificato e il cittadino di paese terzo è rilasciato. Il rilascio non osta all'applicazione di misure volte a prevenire il rischio di fuga a norma dell'articolo 31.</p> <p>3. Il trattenimento non supera i 12 mesi in un determinato Stato membro. Il trattenimento può essere prorogato per un periodo non superiore a 12 mesi in un determinato Stato membro se la procedura di rimpatrio rischia di durare più a lungo a causa della mancata cooperazione da parte del cittadino di paese terzo interessato o dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi.</p> <p>4. La scadenza del periodo massimo di trattenimento a norma del paragrafo 3 non osta all'applicazione delle misure di cui all'articolo 31.</p>		<p>Nel nuovo articolato il periodo massimo di trattenimento dello straniero destinatario di una decisione di rimpatrio è fissato in 12 mesi, estensibile a 24 (a fronte degli attuali 18). Dopo il periodo massimo di trattenimento è possibile applicare le misure alternative; sono contemplati i trattenimenti dei minori stranieri non accompagnati e delle famiglie con minori, sia pure come misure di ultima istanza ed in condizioni diversificate e meno afflittive.</p> <p>Il riferimento normativo interno è l'articolo 14 comma 5 del T.U.I.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 33</p> <p style="text-align: center;">Riesame dei provvedimenti di trattenimento</p> <p>1. Il trattenimento è riesaminato a intervalli regolari e almeno ogni tre mesi su richiesta del cittadino di paese terzo interessato o d'ufficio.</p> <p>2. Il trattenimento di minori non accompagnati è riesaminato d'ufficio a intervalli regolari e almeno ogni tre mesi.</p>		<p>Competenza del Ministero della Giustizia</p>

<p>3. Quando il trattenimento è disposto o prorogato dalle autorità amministrative, gli Stati membri assicurano il riesame giudiziario di tutti i fatti, le prove e le osservazioni pertinenti presentati nel corso del procedimento, prevedendo che:</p> <p>a. l'eventuale riesame giudiziario della legittimità del trattenimento si concluda entro il più breve tempo possibile dall'inizio del trattenimento e non oltre 15 giorni dopo; oppure</p> <p>b. sia accordato al cittadino di paese terzo interessato il diritto di presentare ricorso per sottoporre a un riesame giudiziario la legittimità del trattenimento, su cui decidere entro il più breve tempo possibile dall'avvio del relativo procedimento e non oltre 15 giorni dopo. In simili casi, all'inizio del trattenimento gli Stati membri informano immediatamente il cittadino di paese terzo in merito alla possibilità di presentare tale ricorso.</p>		
<p style="text-align: center;">Articolo 34</p> <p style="text-align: center;">Condizioni di trattenimento</p> <p>1. Il trattenimento avviene di norma in appositi centri, compresi quelli situati in apposite sezioni di altri centri. Qualora uno Stato membro non possa disporre il trattenimento in tali centri e debba ricorrere a istituti penitenziari, i cittadini di paesi terzi trattenuti sono tenuti separati dai detenuti ordinari.</p> <p>2. I cittadini di paesi terzi trattenuti hanno accesso a spazi all'aria aperta.</p> <p>3. I cittadini di paesi terzi trattenuti hanno la possibilità, su richiesta, di entrare in contatto in tempo utile con rappresentanti legali, familiari e autorità consolari competenti.</p> <p>4. Particolare attenzione è prestata alle esigenze particolari delle persone vulnerabili trattenute, per le quali sono previste strutture apposite. Ai cittadini di paesi terzi sono assicurati le prestazioni sanitarie d'urgenza e il trattamento essenziale delle malattie.</p> <p>5. I rappresentanti legali, i familiari, le autorità consolari competenti e i pertinenti e competenti organismi ed organizzazioni nazionali, internazionali e non governativi hanno la possibilità di accedere a qualsiasi centro di trattenimento, comunicare con i cittadini di paesi terzi e rendere loro visita in condizioni che rispettino la vita privata. Tali visite possono essere soggette ad autorizzazione.</p> <p>6. I cittadini di paesi terzi trattenuti ricevono informazioni scritte sulle norme vigenti nel centro e sui loro diritti e obblighi, in un linguaggio semplice e chiaro e in una lingua loro comprensibile. Tali informazioni riguardano anche il loro diritto, ai sensi della legislazione nazionale, di mettersi in contatto con le persone o gli organismi di cui ai paragrafi 3 e 5.</p>		<p>Si richiamano le disposizioni dell'articolo 14 del T.U.I e gli articoli 20-22 del DPR 394/99, nonché la Direttiva del Ministro dell'Interno del 19 maggio 2022 (c.d. "Direttiva Lamorgese") che ha sostituito il precedente decreto ministeriale, contenente il "Regolamento" relativo ai C.P.R.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 35</p> <p style="text-align: center;">Condizioni di trattenimento dei minori e delle famiglie</p> <p>1. I minori non accompagnati e le famiglie con minori sono trattenuti solo in mancanza di altra soluzione, per un periodo adeguato il più breve possibile e</p>		<p>Si richiamano le disposizioni dell'articolo 14 del T.U.I e gli articoli 20-22 del DPR 394/99, nonché la Direttiva del Ministro dell'Interno del 19 maggio 2022 (c.d. "Direttiva Lamorgese") che ha sostituito il precedente decreto ministeriale, contenente il "Regolamento" relativo ai C.P.R.</p>

<p>tenendo conto dell'interesse superiore del minore.</p> <p>2. Le famiglie e i minori non accompagnati trattenuti in preparazione del rimpatrio usufruiscono di una sistemazione separata che assicuri loro un adeguato rispetto della vita privata. Il personale riceve una formazione adeguata e le strutture sono adattate per tenere conto delle esigenze delle persone in funzione della loro età e del loro genere, predisponendo fra l'altro adeguati servizi igienici, alimentari, sanitari e altre infrastrutture.</p> <p>3. Ai minori trattenuti è offerta la possibilità di svolgere attività di svago, tra cui attività di gioco e ricreative consone alla loro età, ed è dato accesso all'istruzione nella forma più congrua alla durata del trattenimento.</p>		
<p style="text-align: center;">Articolo 36</p> <p style="text-align: center;">Procedura di riammissione</p> <p>1. Al momento dell'emissione di una decisione di rimpatrio esecutiva e fatto salvo l'articolo 28, le autorità competenti, se del caso con il sostegno di <i>Frontex</i>, avviano sistematicamente e senza indebito ritardo la procedura di riammissione.</p> <p>2. Qualora sia necessario ottenere un documento di viaggio dalle autorità del paese terzo, le autorità competenti presentano una domanda di riammissione. Tale domanda di riammissione comprende, se del caso, una richiesta di conferma della cittadinanza e una richiesta di rilascio di un documento di viaggio. Le domande di riammissione sono presentate senza indugio e, ove possibile, per mezzo di un modello uniforme a norma del paragrafo 6.</p> <p>3. Le autorità competenti possono presentare la richiesta di documento di viaggio separatamente ove ciò sia preferibile per motivi giuridici o operativi, in particolare il periodo di validità del documento di viaggio da rilasciare e l'incapacità del cittadino di paese terzo di prendere possesso del documento di viaggio immediatamente dopo la conferma della cittadinanza. Se del caso, è utilizzato il documento di viaggio europeo per il rimpatrio conformemente allo strumento di riammissione applicabile e al regolamento (UE) 2016/1953.</p> <p>4. L'autorità competente carica nel sistema d'informazione Schengen le informazioni riguardanti l'esito della richiesta di conferma della cittadinanza e il documento di viaggio ottenuto. Tali informazioni e il documento di viaggio sono messi a disposizione delle autorità competenti di altri Stati membri su loro richiesta.</p> <p>5. Gli Stati membri possono adottare disposizioni adeguate per facilitare l'organizzazione di colloqui di identificazione in un altro Stato membro, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 44.</p> <p>6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto di esecuzione conformemente all'articolo 49, paragrafo 2, al fine di stabilire il modello uniforme da utilizzare per la presentazione delle domande di riammissione di cui al paragrafo 2. Tale modello uniforme contiene:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. il formato della domanda di riammissione; b. gli elementi della domanda di riammissione, comprese la richiesta di 		<p>Nel caso degli articoli 36 e 37, si tratta di norme che mirano a uniformare le procedure di riammissione (intese come procedure di identificazione ed ottenimento del titolo di viaggio/lasciapassare dall'Autorità consolare del Paese Terzo) svolte dagli Stati membri. Appare importante, tuttavia, che la standardizzazione di tali procedure non pregiudichi i buoni risultati finora realizzati dall'Italia grazie ad accordi bilaterali che prevedono procedure semplificate di identificazione e che consentono rimpatri snelli e veloci (es. Egitto, Tunisia). Si afferma la necessità che le richieste di riammissione siano inviate sistematicamente e senza ritardo alle autorità consolari competenti. Si fa riferimento al possibile uso del documento di viaggio europeo per i rimpatri. L'attivazione della procedura e i relativi sviluppi dovranno risultare in SIS. Appare poco chiara la formulazione del comma 5 dell'art.36. sembra infatti che, nell'ambito della cooperazione tra Stati membri di cui all'art. 44 della proposta, siano ammissibili accordi tra i Paesi UE affinché – in presenza di alcune circostanze, come l'assenza di Ambasciate nel singolo Stato membro - gli uffici consolari e le Ambasciate di alcuni Paesi Terzi svolgano attività di identificazione, occupandosi delle procedure di riammissione sottoposte da altri Stati membri. Viene altresì prevista l'adozione da parte della Commissione di un <i>template</i> uniforme per le richieste di riammissione. Il “considerando” 36, infatti, evidenzia come il dovere di ciascuno Stato membro di farsi carico dei propri cittadini è da intendersi quale parte del diritto internazionale consuetudinario.</p>

<p>conferma della cittadinanza e la richiesta di rilascio del documento di viaggio.</p> <p>7. La procedura di riammissione nei paesi terzi è sostenuta da appositi funzionari di collegamento per i rimpatri dell'Unione, finanziati dall'Unione. Tali funzionari di collegamento appartengono alla struttura delle delegazioni dell'Unione e si coordinano strettamente con la Commissione al fine di realizzare le pertinenti priorità politiche dell'Unione.</p>		
<p style="text-align: center;">Articolo 37</p> <p style="text-align: center;">Comunicazione con entità di paesi terzi non riconosciute</p> <p>1. Le autorità competenti possono comunicare, se necessario, con entità di paesi terzi non riconosciute, responsabili di una o più fasi della procedura di riammissione.</p> <p>2. Tale comunicazione è limitata a quanto necessario per svolgere la procedura di riammissione e non equivale al riconoscimento diplomatico delle entità interessate.</p>		
<p style="text-align: center;">Articolo 38</p> <p style="text-align: center;">Condivisione di informazioni tra gli Stati membri</p> <p>1. Gli Stati membri si avvalgono di tutti i mezzi appropriati di cooperazione e di scambio di informazioni ai fini dell'attuazione del presente regolamento.</p> <p>2. Lo scambio di informazioni avviene dietro richiesta di uno Stato membro e può avere luogo soltanto tra le autorità competenti degli Stati membri.</p> <p>3. Gli Stati membri si comunicano reciprocamente, dietro richiesta, le informazioni riguardanti una persona che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento ai fini dello svolgimento della procedura di rimpatrio, della procedura di riammissione e dell'assistenza alla reintegrazione.</p> <p>4. Se le informazioni di cui al paragrafo 3 possono essere scambiate attraverso i sistemi di informazione dell'UE di cui all'articolo 4, punto 15), del regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio o attraverso informazioni supplementari a norma del regolamento (UE) 2018/1860, tali informazioni sono scambiate soltanto attraverso detti mezzi.</p> <p>5. I dati richiesti sono adeguati, pertinenti, esatti e limitati a quanto necessario rispetto alla finalità prevista, e la richiesta è motivata.</p> <p>6. Le informazioni di cui al paragrafo 3 includono in particolare:</p> <p>a. le informazioni necessarie per stabilire l'identità del cittadino di paese terzo e, se del caso, l'identità dei suoi familiari, parenti e persone legate da altri vincoli di parentela, in particolare il cognome o i cognomi; il nome o i nomi; se del caso, i nomi precedenti e altri nomi (alias, pseudonimi); la data, il luogo e il paese di nascita; il sesso;</p> <p>b. informazioni relative ai dati biometrici del cittadino di paese terzo rilevati a norma del regolamento (UE) 2024/1358, in particolare immagini del volto; i dati dattiloscopici; la data di rilevamento dei dati biometrici; il numero di riferimento Eurodac assegnato dallo Stato membro d'origine;</p>		

<p>c. informazioni relative alla cittadinanza e al documento o ai documenti di viaggio del cittadino di paese terzo, in particolare la cittadinanza o le cittadinanze attuali e precedenti; il tipo, il numero e il paese di rilascio del documento o dei documenti di viaggio; la data di rilascio e la data di scadenza del documento o dei documenti di viaggio;</p> <p>d. informazioni relative al luogo di residenza del cittadino di paese terzo, agli itinerari percorsi, alle lingue parlate e ai recapiti (indirizzi di posta elettronica e numeri di telefono);</p> <p>e. informazioni sui titoli di soggiorno o i visti rilasciati da uno Stato membro o da un paese terzo;</p> <p>f. informazioni sulle operazioni di rimpatrio del cittadino di paese terzo, in particolare dati relativi al volo; altre modalità di viaggio; l'eventuale segnalazione della particolare pericolosità del cittadino di paese terzo e della conseguente necessità di disposizioni specifiche durante l'operazione di rimpatrio; informazioni relative alla scorta;</p> <p>g. informazioni relative alla reintegrazione del cittadino di paese terzo, in particolare la composizione della famiglia, lo stato civile, i recapiti dei familiari nel paese di rimpatrio, l'esperienza lavorativa, il livello di istruzione, i diplomi;</p> <p>h. i motivi di eventuali decisioni di rimpatrio emesse nei confronti del cittadino di paese terzo;</p> <p>i. l'eventuale indicazione che il cittadino di paese terzo è stato trattenuto o che sono state applicate nei suoi confronti alternative al trattenimento;</p> <p>j. informazioni relative al casellario giudiziale del cittadino di paese terzo o alla minaccia che questi rappresenta per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale;</p> <p>k. informazioni sulla vulnerabilità, sulla salute e sulle esigenze mediche del cittadino di paese terzo.</p> <p>7. Lo Stato membro richiesto è tenuto a rispondere il prima possibile e al più tardi entro tre settimane.</p> <p>8. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate soltanto ai fini previsti al paragrafo 3. In ciascuno Stato membro tali informazioni, secondo la loro natura e secondo la competenza dell'autorità destinataria, possono essere comunicate soltanto alle autorità o alle autorità giudiziarie incaricate della procedura di rimpatrio, della procedura di riammissione o della prestazione di assistenza alla reintegrazione.</p>		
<p style="text-align: center;">Articolo 39</p> <p>Trasferimento verso paesi terzi di dati relativi a cittadini di paesi terzi a fini di riammissione e reintegrazione</p> <p>1. Fatti salvi gli articoli 40 e 41, i dati di cui all'articolo 38, paragrafo 6, lettere da a) a h), possono essere trattati e trasferiti da un'autorità competente e, ove del caso, da Frontex a un'autorità competente di un paese terzo se il cittadino di paese terzo i cui dati personali</p>		<p>Viene disciplinato in maniera estesa il trasferimento di informazioni relative agli stranieri irregolari alle autorità dei Paesi terzi di provenienza. La norma dovrebbe essere valutata per l'impatto sui dati sensibili dei rimpatriati (es. sanitari e del casellario giudiziale).</p>

<p>sono trasferiti è stato informato che i suoi dati personali possono essere condivisi con le autorità di un paese terzo, purché ciò sia necessario allo svolgimento della procedura di riammissione.</p> <p>2. Fatti salvi gli articoli 40 e 41, i dati di cui all'articolo 38, paragrafo 6, lettere a), c), f) e g), possono essere trattati e trasferiti da un'autorità competente e, ove del caso, da Frontex a terzi competenti per l'assistenza alla reintegrazione se il cittadino di paese terzo i cui dati personali sono trasferiti è stato informato che i suoi dati personali possono essere condivisi con terzi competenti per l'assistenza alla reintegrazione, purché ciò sia necessario per fornire assistenza alla reintegrazione.</p> <p>3. Nel trasferire dati personali a norma del paragrafo 1 o 2, gli Stati membri e Frontex provvedono affinché tali trasferimenti siano conformi, rispettivamente, al capo V del regolamento (UE) 2016/679 e al capo V del regolamento (UE) 2018/1725.</p> <p>4. Qualora sia effettuato a norma del paragrafo 1 o 2, tale trasferimento è documentato e, su richiesta, la documentazione è messa a disposizione dell'autorità di controllo competente istituita a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, con l'indicazione della data e dell'ora del trasferimento e informazioni sull'autorità competente ricevente del paese terzo.</p>		
<p style="text-align: center;">Articolo 40</p> <p>Trasferimento verso paesi terzi di dati relativi a condanne penali di cittadini di paesi terzi a fini di riammissione e reintegrazione</p> <p>1. I dati relativi a una o più condanne penali di un cittadino di paese terzo possono essere trattati e trasferiti in casi individuali da un'autorità competente e, se del caso, da Frontex all'autorità competente di un paese terzo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:</p> <p>a. il cittadino di paese terzo i cui dati personali sono trasferiti è stato condannato nei 25 anni precedenti per un reato di terrorismo o nei 15 anni precedenti per qualunque altro dei reati elencati nell'allegato del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, qualora tale reato sia punibile con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale della durata massima di almeno tre anni conformemente al diritto nazionale dello Stato membro di condanna;</p> <p>b. il trasferimento di dati è necessario allo svolgimento della procedura di riammissione di cui all'articolo 36;</p> <p>c. il cittadino di paese terzo i cui dati personali sono trasferiti è stato informato del fatto che i suoi dati personali possono essere condivisi con le autorità di un paese terzo ai fini dello svolgimento della procedura di riammissione;</p> <p>d. prima del trasferimento l'autorità competente e, se del caso, Frontex ha accertato che il trasferimento dei dati non rischia di violare il principio di non</p>		

<p>respingimento;</p> <p>e. prima del trasferimento l'autorità competente e, se del caso, Frontex ha accertato che il trasferimento dei dati non rischia di violare l'articolo 50 della Carta.</p> <p>2. I dati relativi a una o più condanne penali di un cittadino di paese terzo possono essere trattati e trasferiti in casi individuali da un'autorità competente e, se del caso, da Frontex a un terzo competente per l'assistenza alla reintegrazione se sono soddisfatte le condizioni seguenti:</p> <p>a. il cittadino di paese terzo i cui dati personali sono trasferiti è stato condannato nei 25 anni precedenti per un reato di terrorismo o nei 15 anni precedenti per qualunque altro dei reati elencati nell'allegato del regolamento (UE) 2018/1240, qualora tale reato sia punibile con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale della durata massima di almeno tre anni conformemente al diritto nazionale dello Stato membro di condanna;</p> <p>b. il trasferimento di dati è necessario per fornire assistenza personalizzata e non finanziaria alla reintegrazione a norma dell'articolo 46;</p> <p>c. il cittadino di paese terzo i cui dati personali sono trasferiti è stato informato del fatto che i suoi dati personali possono essere condivisi con un terzo competente per l'assistenza alla reintegrazione ai fini di un'assistenza personalizzata e non finanziaria alla reintegrazione;</p> <p>d. prima del trasferimento l'autorità competente e, se del caso, Frontex ha accertato che il trasferimento dei dati non rischia di violare il principio di non respingimento.</p> <p>3. Nel trasferire dati personali a norma del paragrafo 1 o 2, gli Stati membri e Frontex provvedono affinché tali trasferimenti siano conformi, rispettivamente, al capo V del regolamento (UE) 2016/679 e al capo V del regolamento (UE) 2018/1725.</p> <p>4. Qualora sia effettuato a norma del paragrafo 1 o 2, tale trasferimento è documentato e, su richiesta, la documentazione è messa a disposizione dell'autorità di controllo competente istituita a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, con l'indicazione della data e dell'ora del trasferimento e informazioni sull'autorità competente ricevente del paese terzo, la giustificazione della conformità del trasferimento alle condizioni di cui al paragrafo 1 o 2 e i dati personali trasferiti.</p>		
<p style="text-align: center;">Articolo 41</p> <p style="text-align: center;">Trasferimento verso paesi terzi di dati relativi alla salute di cittadini di paesi terzi ai fini dello svolgimento dell'operazione di rimpatrio e della reintegrazione</p> <p>1. I dati relativi all'assistenza medica da prestare ai cittadini di paesi terzi durante l'operazione di rimpatrio possono essere trattati e trasferiti in casi individuali da un'autorità competente e, se del caso, da Frontex all'autorità</p>		

<p>competente di un paese terzo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:</p> <p>a. il trasferimento di dati è necessario allo svolgimento della procedura di rimpatrio;</p> <p>b. il cittadino di paese terzo i cui dati personali sono trasferiti è stato informato del fatto che i suoi dati personali possono essere condivisi con le autorità di un paese terzo ai fini dello svolgimento della procedura di rimpatrio;</p> <p>c. prima del trasferimento l'autorità competente e, se del caso, Frontex ha accertato che il trasferimento dei dati non rischia di violare il principio di non respingimento.</p> <p>2. I dati relativi alla salute dei cittadini di paesi terzi possono essere trattati e trasferiti in casi individuali da un'autorità competente e, se del caso, da Frontex a un terzo competente per l'assistenza alla reintegrazione se sono soddisfatte le condizioni seguenti:</p> <p>a. il trasferimento di dati è necessario per fornire un'assistenza alla reintegrazione a norma dell'articolo 46 adeguata alle esigenze mediche del cittadino di paese terzo;</p> <p>b. il cittadino di paese terzo i cui dati personali sono trasferiti è stato informato del fatto che i suoi dati personali possono essere condivisi con un terzo competente per l'assistenza alla reintegrazione affinché tale assistenza sia adeguata alle sue esigenze mediche, e ha acconsentito a tale trasferimento.</p> <p>3. Nel trasferire dati personali a norma del paragrafo 1 o 2, gli Stati membri e Frontex provvedono affinché tali trasferimenti siano conformi, rispettivamente, al capo V del regolamento (UE) 2016/679 e al capo V del regolamento (UE) 2018/1725.</p> <p>4. Qualora sia effettuato a norma del paragrafo 1 o 2, tale trasferimento è documentato e, su richiesta, la documentazione è messa a disposizione dell'autorità di controllo competente istituita a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, con l'indicazione della data e dell'ora del trasferimento e informazioni sull'autorità competente ricevente del paese terzo, la giustificazione della conformità del trasferimento alle condizioni di cui al paragrafo 1 o 2 e i dati personali trasferiti.</p>		
<p style="text-align: center;">Articolo 42</p> <p style="text-align: center;">Componenti del sistema comune di rimpatrio</p> <p>1. Il sistema comune di rimpatrio a norma del presente regolamento comprende:</p> <p>a. una procedura comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non hanno il diritto di soggiornare nell'Unione, che comprende come parte integrante una procedura comune di riammissione;</p> <p>b. un sistema di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di rimpatrio tra gli Stati membri;</p> <p>c. le risorse necessarie e il personale competente negli Stati membri</p>		

<p>sufficiente per l'attuazione del presente regolamento, compreso il trattenimento;</p> <p>d. sistemi digitali per la gestione del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione dei cittadini di paesi terzi;</p> <p>e. la cooperazione tra gli Stati membri;</p> <p>f. un sostegno da parte di organi e organismi dell'Unione a norma dell'articolo 43, paragrafo 4, in linea con i rispettivi mandati.</p> <p>2. L'Unione e gli Stati membri individuano priorità comuni nel settore del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione e garantiscono il seguito necessario, tenendo conto della strategia europea di gestione dell'asilo e della migrazione adottata a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2024/1351, dell'attuazione della procedura di rimpatrio alla frontiera a norma del regolamento (UE) 2024/1351, della valutazione del livello di cooperazione dei paesi terzi con gli Stati membri in materia di riammissione conformemente all'articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, degli strumenti di riammissione dell'Unione e di ogni altro strumento dell'Unione pertinente per la cooperazione in materia di riammissione.</p> <p>3. L'Unione e gli Stati membri assicurano una cooperazione leale e uno stretto coordinamento tra le autorità competenti e tra l'Unione e gli Stati membri, nonché una sinergia tra le componenti interne ed esterne, tenendo conto del loro interesse comune al funzionamento efficace delle politiche dell'Unione in materia di gestione dell'asilo e della migrazione.</p>		
<p style="text-align: center;">Articolo 43</p> <p style="text-align: center;">Autorità competenti e risorse</p> <p>1. Gli Stati membri designano, conformemente al diritto nazionale, le autorità competenti responsabili dell'esecuzione degli obblighi risultanti dal presente regolamento.</p> <p>2. Gli Stati membri assegnano alle autorità competenti le risorse necessarie, compreso personale adeguatamente formato che abbia ricevuto orientamenti per adempiere agli obblighi di cui al presente regolamento.</p> <p>3. Gli Stati membri garantiscono un livello sufficiente di capacità di trattenimento tenendo conto delle esigenze effettive e dei rimpatri previsti nei 12 mesi successivi, in particolare ai fini di un'adeguata preparazione dei sistemi e di una pianificazione di emergenza a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2024/1351.</p> <p>4. Gli Stati membri possono essere sostenuti dalle autorità competenti di un altro Stato membro a norma dell'articolo 44 e dal personale competente delle agenzie dell'Unione, anche a norma dell'articolo 45.</p>		<p>Ai sensi dell'art.43 così formulato, ciascuno Stato membro dovrà individuare le autorità responsabili dell'adempimento delle obbligazioni previste dal Regolamento, fornendo le risorse necessarie, incluso uno staff adeguatamente formato. Nella medesima prospettiva gli Stati membri dovranno garantire la disponibilità di un livello sufficiente di capacità di trattenimento, tenendo conto le esigenze attuali e i rimpatri previsti per i prossimi 12 mesi, anche nella cornice della pianificazione di contingenza di cui all'art.9 del Regolamento 1351/2024.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 44</p> <p style="text-align: center;">Cooperazione tra gli Stati membri</p> <p>1. La cooperazione e l'assistenza tra le autorità competenti designate a norma dell'articolo 43 ha gli obiettivi seguenti:</p>		<p>Un'altra importante innovazione è stata introdotta da questo articolo, che disciplina esaustivamente la collaborazione tra Stati membri, facendo riferimento soprattutto al reciproco supporto nella gestione dei rapporti con le autorità consolari dei Paesi terzi, in una prospettiva che sembra delineare la messa in evidenza dei punti di forza di</p>

<p>a. permettere il transito attraverso i rispettivi territori per agevolare l'esecuzione di una decisione di rimpatrio emessa in un altro Stato membro o l'ottenimento dei documenti di viaggio;</p> <p>b. fornire assistenza logistica o finanziaria o altri tipi di assistenza materiale o in natura;</p> <p>c. condurre o sostenere il dialogo politico e gli scambi con le autorità dei paesi terzi al fine di agevolare la riammissione;</p> <p>d. contattare le autorità competenti dei paesi terzi al fine di verificare l'identità dei cittadini di paesi terzi e ottenere un documento di viaggio valido;</p> <p>e. organizzare, per conto dello Stato membro richiedente, le modalità pratiche di esecuzione del rimpatrio;</p> <p>f. facilitare il trasferimento di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b);</p> <p>g. sostenere la partenza di un cittadino di paese terzo verso lo Stato membro in cui ha il diritto di soggiornare a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, primo comma.</p>		<p>ciascuno Stato membro in questo settore (lettere a, c e d in particolare). Il “considerando” 38 pone l’accento sulla necessità di trasparenza e coordinamento tra gli Stati membri nei rapporti con i Paesi terzi, compresa la negoziazione di accordi di riammissioni, da svolgere sempre nella prospettiva di rafforzare un coerente approccio unionale.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 45 Sostegno di Frontex</p> <p>1. Gli Stati membri possono chiedere che le loro autorità competenti siano assistite da esperti inviati o sostenuti da Frontex, compresi funzionari di collegamento per il rimpatrio e altri funzionari di collegamento, conformemente al regolamento (UE) 2019/1896.</p> <p>2. Gli Stati membri forniscono a Frontex informazioni pertinenti sulle esigenze pianificate di sostegno da parte di Frontex ai fini della necessaria pianificazione del sostegno dell'Agenzia in linea con le priorità dell'Unione in materia di rimpatrio, riammissione e reintegrazione, l'esecuzione della procedura di rimpatrio alla frontiera a norma del regolamento (UE) 2024/1349, la strategia europea in materia di asilo e migrazione a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2024/1351 e le priorità nel contesto della valutazione periodica della cooperazione in materia di riammissione a norma dell'articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 810/2009.</p>		
<p style="text-align: center;">Articolo 46 Sostegno al rimpatrio e alla reintegrazione</p> <p>1. Gli Stati membri istituiscono strutture di consulenza in materia di rimpatrio e reintegrazione per fornire ai cittadini di paesi terzi informazioni e orientamenti sulle opzioni di rimpatrio e reintegrazione, compresi i programmi di cui al paragrafo 3, quanto prima possibile nel corso del processo di rimpatrio. La consulenza in materia di rimpatrio e reintegrazione può essere combinata con altre forme di consulenza nel contesto di altre procedure attinenti alla migrazione nello Stato membro interessato.</p> <p>2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sul rimpatrio e sulla reintegrazione siano fornite anche prima dell'emissione della decisione di</p>		<p>Questo articolo prevede l’obbligo per gli Stati membri di realizzare strutture di <i>counseling</i> dedicate al rimpatrio e alla reintegrazione che devono essere attivate il più presto possibile nell’ambito delle procedure di rimpatrio. L’assistenza alla reintegrazione non va considerata come diritto individuale e non deve costituire un prerequisito per poter procedere al rimpatrio. Tale elemento appare importante nel dialogo con i Paesi terzi e anche nella negoziazione di futuri accordi in materia, notandosi che spesso le controparti tendono a proporre l’accettazione dei soli rimpatri volontari che, di regola, presuppongono anche assistenza. La norma fornisce criteri di valutazione della durata e della quantificazione dei benefici, indicando come unica causa di esclusione l’averne già beneficiato in passato. Ciò rileva nella prospettiva di una futura revisione dell’art.14-ter del TUI attualmente troppo restrittivo in tal senso,</p>

<p>rimpatrio, in particolare laddove è applicabile l'articolo 37 del regolamento (UE) 2024/1348.</p> <p>3. Gli Stati membri istituiscono programmi nazionali a sostegno del rimpatrio e della reintegrazione e in generale si avvalgono dei programmi istituiti dall'Unione. I programmi nazionali e l'assistenza alla reintegrazione fornita dall'Unione comprendono assistenza o incentivi logistici, finanziari e di altro tipo, materiali o in natura, compresa l'assistenza alla reintegrazione nel paese di rimpatrio, forniti a un cittadino di paese terzo.</p> <p>4. L'assistenza alla reintegrazione non è un diritto individuale e non costituisce una condizione preliminare per la procedura di riammissione.</p> <p>5. L'assistenza attraverso i programmi di rimpatrio e reintegrazione è fornita in funzione del livello di cooperazione del cittadino di paese terzo e della sua osservanza degli obblighi, e può diminuire nel corso del tempo. Nel determinare il tipo e la portata dell'assistenza al rimpatrio e alla reintegrazione si tiene conto, ove del caso, dei criteri seguenti:</p> <p>a. la cooperazione del cittadino di paese terzo interessato durante la procedura di rimpatrio e riammissione di cui all'articolo 21;</p> <p>b. il fatto che il cittadino di paese terzo rimpatri volontariamente o sia oggetto di allontanamento;</p> <p>c. il fatto che cittadino di paese terzo sia cittadino di un paese terzo elencato nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1806;</p> <p>d. il fatto che il cittadino di paese terzo sia stato condannato per un reato;</p> <p>e. le eventuali esigenze specifiche del cittadino di paese terzo in quanto persona vulnerabile, minore, minore non accompagnato o membro di una famiglia.</p> <p>6. L'assistenza di cui al presente articolo non è concessa ai cittadini di paesi terzi cui uno Stato membro o l'Unione abbiano già accordato un altro sostegno o lo stesso sostegno. L'Unione, gli Stati membri e Frontex garantiscono la coerenza e il coordinamento nell'assistenza alla reintegrazione.</p>		<p>ad esempio con riferimento ai destinatari di espulsioni giudiziarie. Il combinato disposto degli articoli 43 e 46 pone l'accento sulla necessità di predisporre percorsi formativi <i>ad hoc</i> per gli operatori degli Uffici immigrazione e, in particolare, per gli operatori delle III Sezioni, che dovranno configurarsi come <i>return counselors</i>.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 47</p> <p style="text-align: center;">Situazioni di emergenza</p> <p>1. Nei casi in cui un numero eccezionalmente elevato di cittadini di paesi terzi da rimpatriare comporta un notevole onere imprevisto per la capacità dei centri di trattenimento di uno Stato membro o per il suo personale amministrativo o giudiziario, sino a quando persiste la situazione eccezionale detto Stato membro può decidere di accordare per il riesame giudiziario periodi superiori a quelli previsti dall'articolo 33, paragrafo 3, e adottare misure urgenti quanto alle condizioni di trattenimento in deroga a quelle previste all'articolo 34, paragrafo 1, e all'articolo 35, paragrafo 2.</p> <p>2. All'atto di ricorrere a tali misure eccezionali, lo Stato membro in questione ne informa senza indugio la Commissione. Quest'ultima è informata anche non appena cessino di sussistere i motivi che hanno determinato l'applicazione delle</p>		

<p>suddette misure eccezionali.</p> <p>3. Nulla nel presente articolo può essere interpretato nel senso che gli Stati membri siano autorizzati a derogare al loro obbligo generale di adottare tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi ad essi incombenti ai sensi del presente regolamento.</p>		
<p style="text-align: center;">Articolo 48 Statistiche</p> <p>1. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat) con frequenza trimestrale i dati seguenti:</p> <p>a. il numero di cittadini di paesi terzi oggetto di decisioni di rimpatrio riconosciute emesse da un altro Stato membro;</p> <p>b. il numero di cittadini di paesi terzi oggetto di misure alternative al trattenimento;</p> <p>c. il numero di cittadini di paesi terzi oggetto di trattenimento.</p> <p>2. I dati comunicati sono disaggregati per età, sesso e cittadinanza. I dati si riferiscono al periodo di riferimento di un trimestre. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati relativi a tre mesi di calendario, pari a un trimestre, entro i due mesi successivi alla fine di ogni trimestre. Il primo periodo di riferimento è il [secondo trimestre successivo all'entrata in applicazione del presente regolamento].</p> <p>3. Gli Stati membri comunicano a Frontex su base mensile i dati seguenti, e le serie di dati corrispondenti, relativi a ciascun paese terzo:</p> <p>a. il numero di domande di riammissione presentate;</p> <p>b. il numero di richieste di conferma della cittadinanza e il numero di risposte positive e negative ricevute in merito alle richieste di conferma della cittadinanza;</p> <p>c. il numero di richieste di rilascio di documenti di viaggio, il numero di documenti di viaggio rilasciati dalle autorità del paese terzo e il numero di risposte negative alla richiesta di documenti di viaggio;</p> <p>d. il numero di beneficiari dell'assistenza alla reintegrazione per ciascun paese terzo.</p> <p>Frontex accorda alla Commissione l'accesso ai dati di cui al presente paragrafo.</p> <p>4. I dati di cui ai paragrafi 1 e 3, disaggregati per Stato membro, possono essere comunicati ai paesi terzi ai fini del monitoraggio dell'attuazione e del rispetto del principio di riammissione, anche nel quadro degli strumenti di riammissione dell'Unione.</p>		<p>L'art.48 è dedicato alle statistiche che gli Stati membri dovranno conferire trimestralmente ad Eurostat, in aggiunta a quanto già previsto dal Regolamento 862/2007. Analoghi obblighi, su base mensile, sono previsti in favore di Frontex. I dati potranno essere condivisi con le autorità dei Paesi terzi nell'ambito del monitoraggio dell'applicazione delle intese in materia di riammissione. Occorre ricordare che, attualmente, l'Italia non fornisce riscontri statistici sulle decisioni di rimpatrio emesse dalle Commissioni territoriali.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 49 Procedura di comitato</p> <p>1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del</p>		

<p>regolamento (UE) n. 182/2011.</p> <p>2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.</p>		
<p style="text-align: center;">Articolo 50 Relazione</p> <p>1. Entro il [data] e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento negli Stati membri e, se necessario, propone modifiche.</p> <p>2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su sua richiesta, le informazioni necessarie per la stesura della relazione almeno nove mesi prima del termine.</p>		
<p style="text-align: center;">Articolo 51 Abrogazione</p> <p>1. La direttiva 2008/115/CE è abrogata per gli Stati membri vincolati dal presente regolamento. La direttiva 2001/40/CE e la decisione 2004/191/CE del Consiglio sono abrogate a decorrere dalla pubblicazione della decisione di esecuzione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, per gli Stati membri vincolati dal presente regolamento.</p> <p>2. I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato.</p>		
<p style="text-align: center;">Articolo 52 Entrata in vigore</p> <p>Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.</p>		